

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

## 7<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Lavori pubblici, Trasporti, Poste e telecomunicazioni, Marina mercantile)

MERCOLEDÌ 19 DICEMBRE 1962

(120<sup>a</sup> seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente Domenico ROMANO

### INDICE

#### DISEGNI DI LEGGE:

« Modifiche allo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425 » (2249) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 2228, 2230, 2233, 2236, 2238, 2242
ANGELINI Cesare . . . . .	2235
CAPPUGI, <i>Sottosegretario di Stato per i trasporti</i> . . . . .	2232, 2234, 2235, 2237, 2242
FOCACCIA . . . . .	2234
PESSI . . . . .	2232, 2235, 2242
RESTAGNO, <i>relatore</i> . . . . .	2228, 2234, 2242
SACCHETTI . . . . .	2231, 2235
VACCARO . . . . .	2235

« Riapertura dei termini per la presentazione delle domande ai sensi della legge 21 luglio 1959, n. 590, recante provvidenze a favore della pesca dell'alto Adriatico » (2310) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . .	2265, 2266
SPASARI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> . . . . .	2266
VACCARO, <i>relatore</i> . . . . .	2265

« Provvedimenti per la tutela del carattere storico, monumentale e artistico della città di Siena e per opere di risanamento urbano » (2350) (D'iniziativa dei deputati

Bucciarelli Ducci ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 2252, 2256
MENCARAGLIA . . . . .	2253
PESSI . . . . .	2255
SPASARI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> . . . . .	2255
VACCARO, <i>relatore</i> . . . . .	2252, 2253

« Concessione di una indennità *una tantum* al personale delle Ferrovie dello Stato » (2351) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . .	2242, 2243
BUIZZA, <i>relatore</i> . . . . .	2243
CAPPUGI, <i>Sottosegretario di Stato per i trasporti</i> . . . . .	2243

« Modifiche alla legge 30 dicembre 1959, n. 1236, concernente il trattamento giuridico ed economico degli assuntori della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato » (2354) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . .	2245, 2247
CAPPUGI, <i>Sottosegretario di Stato per i trasporti</i> . . . . .	2245, 2246, 2247
DE UNTERRICHTER, <i>relatore</i> . . . . .	2245, 2246, 2247
FOCACCIA . . . . .	2246
PESSI . . . . .	2246
SACCHETTI . . . . .	2245, 2246
VACCARO . . . . .	2246

7<sup>a</sup> COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.) 120<sup>a</sup> SEDUTA (19 dicembre 1962)

« Provvidenze straordinarie a favore di zone alluvionate o terremotate negli anni 1960 e 1961 » (2360) (D'iniziativa dei deputati Cruciani; Guidi e Anderlini; Cappugi ed altri; Togni Giulio Bruno ed altri; Mazzoni ed altri; Vedovato) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 2259, 2263, 2264
BERGAMASCO . . . . .	2261, 2264
BUIZZA . . . . .	2261
CEMMI . . . . .	2263
DE UNTERRICHTER . . . . .	2262
GARLATO, <i>relatore</i> . . . . .	2259, 2263, 2264
INDELLI . . . . .	2263
SACCHETTI . . . . .	2262
SPASARI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> . . . . .	2263, 2264
VACCARO . . . . .	2264
ZANE . . . . .	2262

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Amigoni, Bardellini, Buizza, Cervellati, De Unterrichter, Florena, Focaccia, Genco, Indelli, Ottolenghi, Restagno, Romano Domenico, Sacchetti e Vaccaro.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Gombi e Solari sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Mencaraglia e Pessi.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, sono presenti i senatori Bergamasco, Cemmi e Zane.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per i lavori pubblici Spasari, per i trasporti Cappugi e per la marina mercantile Dominedò.

A M I G O N I , Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Modifiche allo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425 » (2249)**

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche allo stato giuridico

del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425 ».

Comunico che sul disegno di legge in esame la Commissione finanze e tesoro, facendo seguito ad un precedente parere sul complesso del disegno di legge, ha espresso il seguente ulteriore parere sugli emendamenti presentati:

« La Commissione finanze e tesoro, esaminati gli emendamenti proposti al disegno di legge n. 2249, richiamato all'attenzione della Commissione di merito il precedente parere espresso in data 24 novembre 1962, comunica di non avere su di essi nulla in particolare da osservare ».

R E S T A G N O , *relatore*. Onorevoli senatori, il disegno di legge n. 2249 d'iniziativa del Governo, che oggi è al nostro esame, si propone di apportare alcune modificazioni allo stato giuridico del personale ferroviario, che noi esaminammo ed approvammo nel 1958 e che costituisce oggi la legge 26 marzo 1958, n. 425.

Nei cinque anni circa da allora trascorsi si sono manifestate, nell'applicazione della predetta legge, incertezze interpretative, dovute alla notevole complessità della materia; come pure si è rivelato necessario apportare qualche ritocco a norme di carattere generale, in relazione a sperequazioni manifestatesi nell'applicazione di esse e rivedere talune norme contingenti relative, cioè, a situazioni particolari ipotizzate in un determinato senso ma rivelatesi, nella realtà, con aspetti che non si erano potuti compiutamente considerare.

Il disegno di legge in discussione rappresenta un passo avanti verso la soluzione dei problemi che furono alla base della vertenza tra l'Azienda delle ferrovie dello Stato ed i lavoratori dipendenti nella seconda metà del 1961 e costituisce il risultato di un complesso e minuzioso lavoro espletato dalla Azienda con la collaborazione di tutti i sindacati di categoria.

Il disegno di legge è costituito da 11 articoli di cui 9 recano modificazioni migliorative alla legge 26 marzo 1958, n. 425, precisamente, al testo degli articoli 91, 173, 194, 213, mentre l'articolo 10 determina la decor-

7<sup>a</sup> COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.) 120<sup>a</sup> SEDUTA (19 dicembre 1962)

renza della nuova legge — che è stata fissata al 1° ottobre 1961 — e l'articolo 11 precisa la forma di copertura per gli oneri derivanti prevista sugli stanziamenti dei capitoli delle spese di personale e delle pensioni iscritti nello stato di previsione della spesa della Azienda delle ferrovie dello Stato per l'esercizio 1962-1963.

Con riserva di illustrare, in sede di esame dei singoli articoli, la sostanza delle innovazioni, credo, per ora, sufficiente limitarmi ad accennare agli argomenti considerati dai singoli articoli della legge 26 marzo 1958, numero 425, che vengono emendati o sostituiti.

L'articolo 91 riguarda il trattamento economico durante le assenze per inabilità derivanti da infortuni sul lavoro, da malattia professionale e da malattia contratta per causa unica e diretta di servizio.

L'articolo 173 riguarda l'« assegnazione di classe di stipendio ».

L'articolo 194 determina le modalità per l'espletamento dei « concorsi speciali ».

L'articolo 213 riguarda i requisiti previsti per l'ammissione nei ruoli ferroviari e il trattamento di quiescenza.

Le innovazioni migliorative previste dagli articoli del nuovo disegno di legge costituiscono il frutto di una approfondita analisi fatta da parte dell'Azienda delle ferrovie dello Stato con la collaborazione dei sindacati dei lavoratori di ogni corrente politica.

Si può dire che il disegno di legge, nel testo proposto dal Governo e con gli emendamenti presentati da un gruppo di colleghi di tutte le parti politiche, abbia raccolto il voto unanime di tutti quanti collaborarono per conto dell'Amministrazione e dei dipendenti, per cui la nostra opera di parlamentari appare facilitata.

Unico grave scoglio che non si è potuto superare — nonostante i ripetuti tentativi fatti da me e dal Sottosegretario Cappugi — è quello rappresentato dall'emendamento all'articolo 3 che concerne l'estensione dei benefici al personale straordinario e contrattista, alla quale il Ministero del tesoro si è assolutamente opposto. A questa opposizione ha dovuto aderire anche l'Amministrazione ferroviaria per evitare che le disposizioni sul

trattamento degli straordinari e dei contrattisti nel settore delle Ferrovie dello Stato fossero poi invocate da tutti gli altri rami della pubblica Amministrazione con conseguenze che è evidentemente inutile illustrare.

A parte le difficoltà sorte per questo emendamento all'articolo 3, su tutti gli altri, come ho già detto, si è raggiunto un parere unanime e su questo elemento positivo desidero richiamare l'attenzione di tutta la Commissione sottolineando, altresì, che da parte del Governo si sono avute assicurazioni che il problema dei contrattisti e degli straordinari sarà ulteriormente esaminato.

Circa gli emendamenti proposti, la Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole per cui, anche sotto questo profilo, potremmo essere tranquilli nell'approvazione del provvedimento in esame.

Riservandomi di farlo più ampiamente in sede di discussione degli articoli, desidero ora accennare brevemente agli emendamenti.

Il primo di essi, in ordine di tempo di presentazione, è quello firmato dal senatore Cesare Angelini (al quale si sono successivamente associati altri senatori) inteso a dare, mediante un articolo aggiuntivo, definitiva sistemazione ad un esiguo numero di ferroviari provenienti dal Ministero dell'Africa italiana.

Seguono undici emendamenti che recano la firma dei senatori: Sacchetti, Focaccia, Bardellini, Gombi e Cesare Angelini che si propongono ulteriori perfezionamenti del disegno di legge nello spirito informatore del medesimo.

Circa l'emendamento all'articolo 3, i cui firmatari sono i senatori Focaccia, Angelini, Cesare, Sacchetti, Gombi e Bardellini, devo dire che il senatore Focaccia, resosi conto della impossibilità di risolvere per mezzo di questo provvedimento il problema di cui si tratta, ha ritirato la sua adesione alla proposta e mi auguro che anche gli altri firmatari vogliano fare altrettanto in considerazione delle assicurazioni dateci dal Governo per una futura soluzione del problema.

Come ho già detto, il provvedimento è stato elaborato e concordato con sforzi notevoli da parte dei rappresentanti sindacali

dei lavoratori e dell'Amministrazione ferroviaria e, d'altra parte, trattandosi di questioni tecniche che è impossibile analizzare in questa sede in modo particolare, credo che la cosa migliore sia quella di procedere senz'altro all'esame degli articoli.

Questo provvedimento è molto atteso e sollecitato per cui, anche se non risolverà il problema affrontato dall'emendamento all'articolo 3, rappresenta un notevole passo avanti nell'interesse della benemerita categoria dei ferrovieri; ad essi sarebbe giusto dare la soddisfazione dell'approvazione di questo provvedimento prima della fine dell'anno.

**P R E S I D E N T E .** Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli di cui do lettura:

#### Art. 1.

Il secondo e terzo comma dell'articolo 91 della legge 26 marzo 1958, n. 425, sono sostituiti dai seguenti:

« Quando l'assenza, dovuta ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale o a malattia contratta per causa unica e diretta di servizio, non supera i limiti previsti dalle vigenti norme infortunistiche, viene corrisposto il trattamento previsto dall'articolo 90.

« Nei casi di cessazioni dal servizio avvenute per morte ovvero per inabilità permanente, entrambe dovute ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale o contratta per causa unica e diretta di servizio, in sostituzione del trattamento previsto dalle norme sugli infortuni sul lavoro e sulle pensioni, è attribuita, se più favorevole, la sola pensione liquidata in base agli anni ed allo stipendio che il dipendente avrebbe raggiunto se fosse rimasto in servizio con la stessa qualifica fino al limite di età e di servizio stabilito dall'annessa tabella (allegato n. 15).

« Il trattamento più favorevole risultante dall'applicazione del precedente comma è definitivo.

« Agli effetti della determinazione del trattamento più favorevole, non si deve tener conto degli speciali assegni previsti per i grandi invalidi del lavoro e per i titolari di pensioni privilegiate ordinarie, che, se spettanti, sono corrisposti in aggiunta al trattamento assegnato.

« Chiunque ritenga di aver diritto a pensione eccezionale deve presentare domanda, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla data della risoluzione del rapporto di impiego o dalla morte del dipendente, per gli aventi causa.

« Gli aventi causa di ex dipendenti morti in quiescenza, qualora il pensionato non sia incorso nella decadenza di cui al precedente comma, debbono presentare domanda di pensione eccezionale, a pena di decadenza, entro due anni dalla data di morte del dante causa.

« Nulla è innovato alle disposizioni in vigore che prevedono termini e procedure ai fini del riconoscimento di inabilità dovuta ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale o a malattia contratta per causa unica e diretta di servizio ed ai fini della determinazione del trattamento di pensione eccezionale ».

(E approvato).

#### Art. 2.

Le disposizioni di cui al comma terzo dell'articolo 91 della legge 26 marzo 1958, n. 425, modificato dal precedente articolo, si applicano anche ai titolari di trattamento di pensione eccezionale concesso con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della citata legge 26 marzo 1958, n. 425, tenendo conto, ai fini della determinazione del trattamento più favorevole da assegnarsi, delle norme in vigore alla data di cessazione dal servizio.

È fatto salvo il trattamento goduto alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora esso risulti di importo superiore a quello determinato in base alle norme del precedente comma.

Per le cessazioni dal servizio e per i casi di morte di ex dipendenti in pensione, entrambi avvenuti anteriormente alla data di

entrata in vigore della presente legge, le domande per ottenere il trattamento eccezionale di pensione di cui al sesto comma dell'articolo 91 della legge 26 marzo 1958, numero 425, modificata dalla presente legge, debbono essere prodotte, a pena di decadenza, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Agli aventi causa del pensionato deceduto prima della scadenza di detto triennio, è concesso un ulteriore termine di due anni a decorrere dalla morte del dante causa.

(E approvato).

### Art. 3.

I commi terzo e successivi dell'articolo 173 della legge 26 marzo 1958, n. 425, sono modificati come segue:

« Qualora l'importo dello stipendio dovuto alla data di entrata in vigore della presente legge, in applicazione del precedente primo comma, risulti inferiore a quello che il dipendente avrebbe conseguito se gli stipendi previsti per le varie qualifiche dalla annessa tabella (allegato n. 5) e le relative norme per la loro attribuzione fossero già in vigore alla data di nomina a ruolo di ciascun dipendente, viene attribuito questo ultimo stipendio.

« Ai fini dell'applicazione del precedente comma vanno considerate le qualifiche rivestite dal dipendente durante la carriera percorsa, corrispondenti a quelle previste dalla presente legge, nonché le anzianità maturate in ciascuna delle qualifiche stesse e le riduzioni, gli aumenti di anzianità, i ritardi e gli acceleramenti per l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio, da valutare in base agli ordinamenti vigenti alla data in cui i relativi provvedimenti ebbero efficacia, compresi quelli derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 del regio decreto-legge 1° maggio 1924, n. 761, dell'articolo 3 della legge 9 agosto 1954, n. 644, dell'articolo 6 della legge 14 dicembre 1954, n. 1152, e degli articoli 2 e 5 della legge 3 aprile 1958, n. 471.

« Per i dipendenti già sussidiari, sistemati a ruolo in applicazione di appositi provvedimenti legislativi, va tenuto conto dell'intero periodo di servizio non di ruolo a suo tempo prestato, attribuendo, nella qualifica di inquadramento a ruolo, tanti aumenti biennali quanti ne comporta la somma dell'anzianità di servizio maturata sia nella posizione di ruolo che in quella non di ruolo ».

Sulla misura dello stipendio determinato in applicazione del presente articolo vanno applicate le successive variazioni derivanti dalla progressione di carriera anche semplicemente economica.

Lo stipendio risultante in applicazione del presente articolo va attribuito dalla data dalla quale ha effetto la presente legge, soltanto se più favorevole di quello già in godimento alla data medesima, anche in applicazione della legge 8 dicembre 1961, n. 1265.

Le disposizioni di cui al presente articolo assorbono i benefici di cui all'articolo 2 della legge 8 agosto 1957, n. 751, e ai commi quinto, sesto e settimo dell'articolo 196 della legge 26 marzo 1958, n. 425, che sono abrogati.

Al terzo capoverso di questo articolo i senatori Sacchetti, Focaccia, Bardellini, Gombi e Angelini Cesare hanno proposto di aggiungere, dopo la parola « sussidiari », le altre « straordinari e contrattisti ».

S A C C H E T T I . Mi dispiace di avere sentito dall'onorevole relatore che qualcuno dei firmatari dell'emendamento all'articolo 3 pensa di ritirare il proprio consenso a questa proposta, soddisfatto dalle promesse del Governo che di questo problema si terrà conto in altra sede.

La nostra opinione, confortata anche dal parere che la Commissione finanze e tesoro ho espresso su tutti gli emendamenti, compreso questo, è che non ci si possa rifiutare di approvare questa proposta, sostenendo che essa potrebbe costituire un pericoloso precedente per altri rami della pubblica Amministrazione, poichè, in seno all'Azienda fer-

roviaria, si sono già verificati altri precedenti in questo campo.

Pertanto, tenuto conto che l'emendamento proposto si riferisce a lavoratori già in ruolo e che costituisce un atto di giustizia verso queste persone — assunte in un periodo particolare — agli effetti degli scatti di carriera e all'anzianità di servizio, tenuto altresì conto che non sono state fatte osservazioni da parte della 5<sup>a</sup> Commissione circa l'onere che questo emendamento comporta, noi riteniamo di poter dare con ogni tranquillità il nostro voto favorevole all'emendamento in esame.

Vorrei, anzi, rivolgere un caloroso appello all'onorevole Sottosegretario affinché anche egli, a nome del Governo, si dichiari favorevole al suo accoglimento in modo da metter fine allo stato di disagio di tanti ferrovieri.

In verità, devo dire che non mi è molto chiaro come mai su questa questione, già sul tappeto da anni, si sia verificata all'improvviso una divergenza di valutazioni non solo all'interno della nostra Commissione ma anche tra i sindacati interessati e l'Azienda ferroviaria. Per tale ragione, a nome dei senatori del mio Gruppo, dichiaro che manterremo la nostra adesione a questo emendamento anche se qualche firmatario dovesse ritirare il suo appoggio.

P E S S I . Vorrei aggiungere poche considerazioni a quanto già detto dal senatore Sacchetti in merito a questo emendamento all'articolo 3.

In base alle informazioni ricevute, riteniamo che, a seguito delle trattative tra i sindacati, l'Amministrazione ferroviaria e il Ministero dei trasporti, si fosse raggiunto un accordo su questo punto, anche perché esso tende a risanare una posizione di ingiustizia nei confronti di un numero rilevante di dipendenti delle Ferrovie dello Stato. Proprio in considerazione di questo fatto, sempre in base alle informazioni ricevute, credevamo che vi fosse un'accettazione di fatto da parte del Governo che dimostrava, in tal modo, di avere comprensione per le richieste di questi dipendenti.

C A P P U G I , *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Tutto ciò non è esatto.

P E S S I . Ripeto, queste sono le informazioni che abbiamo ricevute: gli stessi rappresentanti dell'Amministrazione ferroviaria, durante le discussioni con i sindacati, avrebbero lasciato intendere — adopero questo termine meno impegnativo — che sarebbero stati disposti ad accettare un emendamento che mettesse a posto la posizione dei lavoratori di cui trattasi.

È evidente che il provvedimento di cui ci stiamo occupando è importante ed atteso da molti ferrovieri in quanto eliminerà situazioni di disagio determinate da precedenti disposizioni. Il problema sta a cuore a noi e ai sindacalisti e deve essere risolto in maniera soddisfacente per tutti. Pertanto, anche se non sono firmatario dell'emendamento all'articolo 3, dichiaro di essere ad esso favorevole ed invito l'onorevole Cappugi a fare altrettanto.

C A P P U G I , *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Prendo la parola con un certo imbarazzo poichè mi trovo di fronte ad appelli accorati, rivolti anche alla mia modesta persona, affinché l'Amministrazione delle ferrovie faccia uno sforzo per superare le difficoltà che si oppongono all'accoglimento di questo emendamento all'articolo 3.

Purtroppo devo dire che mi trovo nella assoluta impossibilità di accogliere questo emendamento, che è stato così caldamente e calorosamente sostenuto, per due ordini di ragioni: la prima, è di carattere giuridico formale e ha riflessi economici sostanziali; la seconda è di mera copertura finanziaria, attuale del provvedimento.

Ambedue le ragioni sono state da me illustrate nella precedente seduta.

Quando si discusse di questo provvedimento in sede sindacale l'Amministrazione delle ferrovie, effettivamente, non oppose alcuna resistenza — in quel momento — all'accoglimento della concessione del beneficio per il personale straordinario e contrattizio; ma poi si incontrarono difficoltà pressochè insormontabili presso il Tesoro perchè si trattava di impiegati che prestavano

7ª COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.) 120ª SEDUTA (19 dicembre 1962)

un servizio fuori ruolo. Ora, non solo l'Azienda ferroviaria ma, per esempio, l'Amministrazione delle poste e tutti i Ministeri hanno avuto un certo numero di personale fuori ruolo per cui si sostenne, e si sostiene ancora presso la Ragioneria dello Stato e il Ministero della riforma burocratica, che un beneficio concesso agli straordinari sotto questa qualifica fatalmente implicherebbe la richiesta di estensione a tutti gli straordinari dipendenti dello Stato.

Perchè, allora, durante la prima eleborazione del provvedimento venne accolta la istanza a favore dei sussidiari e non a favore degli straordinari e dei contrattisti?

La ragione è che i sussidiari rivestono qualifiche — nel servizio — di operaio, aiuto operaio, manovale, cantoniere, eccetera, che sono tutte mansioni assimilabilissime, per loro natura, a quella dei salariati dello Stato. Per questa ragione la Ragioneria dello Stato e il Tesoro non fecero opposizione, in quanto, in sostanza, parlare di personale sussidiario vuol dire parlare di personale salariato dello Stato: pertanto non entra in gioco il problema dell'estensibilità dei benefici a favore di tutto il personale fuori ruolo classificato straordinario presso altre Amministrazioni statali.

Su questa base si conclusero le trattative con il Ministero del tesoro e si arrivò alla formulazione dell'articolo 3 del provvedimento dal quale vennero esclusi i contrattisti e gli straordinari ed inclusi i sussidiari.

Nella giornata di ieri è stata nuovamente sollevata, da parte dei sindacati, la questione relativa a questo emendamento all'articolo 3: ma devo precisare che, mentre sulle altre proposte si raggiunse un accordo, su questo emendamento l'Amministrazione stessa si pronunciò in senso negativo.

Devo aggiungere che, ad onor del vero, non mi rendo conto come mai la Commissione finanze e tesoro non abbia trovato niente da eccepire nel parere che ha espresso su questo provvedimento e sugli emendamenti apportati al suo testo; forse, il super-lavoro di queste giornate che precedono le vacanze natalizie, ha fatto sì che non fossero approfonditi, come dovuto, alcuni aspetti del problema.

Ad ogni modo, a me che rappresento il Governo nella Commissione di merito non è dato di poter ignorare il peso e la gravità di questo emendamento all'articolo 3, perchè, in questo momento, l'Amministrazione ferroviaria non ha la possibilità di disporre della copertura finanziaria che tale emendamento comporterebbe e che assomma a circa un miliardo. Abbiamo depauperato il non florido bilancio delle Ferrovie dello Stato per far fronte a provvedimenti onerosi come quello della concessione dell'indennità *una tantum* al personale dipendente e come quello che concerne il trattamento giuridico ed economico degli assuntori dell'Azienda delle ferrovie, che verranno esaminati da questa Commissione non appena terminata la discussione sul disegno di legge di cui ci stiamo occupando. Inoltre, si dovrà affrontare anche il provvedimento per l'assegno integrativo non pensionabile dal 1° gennaio 1963. Nel complesso, si tratta di un cumulo di spese molto rilevanti: tanto è vero che il Ministro dei trasporti è seriamente preoccupato a proposito del bilancio da presentare.

Le difficoltà di carattere finanziario della Azienda ferroviaria si stanno esasperando, per cui il Consiglio dei ministri si è trovato nella necessità di stabilire l'aumento delle tariffe ferroviarie, nonostante le comprensibili preoccupazioni per le reazioni che questa disposizione potrà suscitare. D'altra parte, se non si fosse presa questa decisione, che per fortuna non si applicherà alle merci, non vi sarebbe stato modo di reperire i fondi necessari per far fronte alla copertura finanziaria dell'assegno integrativo non pensionabile.

Prego, pertanto, gli onorevoli senatori di volersi rendere conto, in considerazione dell'importanza sostanziale che questo disegno di legge ha per tanti ferrovieri, che non è opportuno insistere per l'accoglimento di questo emendamento.

**P R E S I D E N T E .** A proposito del parere espresso dalla Commissione finanze e tesoro sugli emendamenti proposti al testo in discussione, devo precisare che esso si

7<sup>a</sup> COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.) 120<sup>a</sup> SEDUTA (19 dicembre 1962)

richiama al precedente parere, emesso in data 24 novembre 1962, nel quale si diceva:

« La Commissione finanze e tesoro, esaminato il disegno di legge n. 2249, osserva che sarebbe stato opportuno che nel provvedimento fosse indicato il maggior onere previsto che, da informazioni assunte dalla Commissione, sarebbe di lire 3 miliardi e 760 milioni, di cui 2 miliardi e 150 milioni riferibili all'esercizio 1962-63 ed il resto all'esercizio 1961-62.

Di tale onere non indifferente è indicata la copertura in vari capitoli del bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per il 1962-63, capitoli che si deve ritenere destinati a precise spese previste nel bilancio stesso, onde appare conveniente, prima di decidere, avere dal Ministero dei trasporti chiarimenti in proposito ».

Essendo il bilancio delle Ferrovie dello Stato separato da quello dello Stato, la Commissione finanze e tesoro non poteva intervenire nel merito: però ha demandato al Ministero dei trasporti di chiarire se vi era o meno la copertura; il Ministero dei trasporti afferma che tale copertura non c'è. Mi sembra che non sia stata commessa alcuna leggerezza nella valutazione del provvedimento da parte della 5<sup>a</sup> Commissione, che ha emesso due pareri che non sono affatto contraddittori.

CAPPUGI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Ringrazio l'onorevole Presidente per questa precisazione che mi rende più tranquillo; infatti, era piuttosto disagiata per me, come rappresentante del Ministero dei trasporti, non accettare per motivi finanziari l'emendamento all'articolo 3, ove la Commissione finanze e tesoro avesse dato parere favorevole.

FOCACCIA. Vorrei fare una dichiarazione a proposito dell'emendamento all'articolo 3 che ho sottoscritto.

Quando, insieme ad altri senatori, sono stato interpellato dai sindacalisti su questa questione, io ho fatto loro una precisa richiesta per sapere se il contenuto di questo emendamento avrebbe potuto compor-

tare riflessi economici anche nei confronti degli straordinari e contrattisti di altre Amministrazioni statali. Mi fu risposto che ciò non poteva avvenire perchè l'Azienda ferroviaria è autonoma.

Dopo quanto ho ascoltato dall'onorevole Sottosegretario, però, mi rendo conto che il pericolo che io paventavo c'è, per cui sono costretto a ritirare la mia firma.

Effettivamente, mi rendo conto io stesso che sarebbe opportuno concedere benefici a questi 4-5 mila dipendenti delle Ferrovie dello Stato; poichè, però, questo avrebbe conseguenze nei confronti dei contrattisti e straordinari delle altre Amministrazioni statali, penso sia bene, in questo momento, seguire il consiglio dell'onorevole Cappugi, tanto più che egli ha dichiarato, a nome del Governo, che presto questo problema troverà soluzione in un altro provvedimento che verrà predisposto.

R E S T A G N O, *relatore*. Dopo quanto è stato detto credo vi sia poco da aggiungere.

Effettivamente, devo dire che quando si discusse di questo problema assieme ai sindacati sembrava che ci fosse, da parte del Governo, parere favorevole anche sull'emendamento all'articolo 3.

Il senatore Focaccia ha ricordato la riunione che ebbe luogo con i sindacalisti e in quella circostanza, ripeto, si ebbe proprio la sensazione che vi fosse il consenso del Governo; sono pertanto rimasto alquanto sorpreso quando ho saputo che, in realtà, questo consenso sull'emendamento in questione non c'era.

Ci siamo allora tutti interessati per cercare di rimuovere le difficoltà che si opponevano alla sua approvazione, ma non è stato possibile superare lo scoglio.

Concludendo, poichè ritengo che, in ogni caso, la giustizia si realizza con gradualità e non è possibile mettere ordine con un solo provvedimento in un ginepraio di disposizioni come quelle che regolano questa materia, penso che, nell'interesse dei ferrovieri, convenga oggi approvare questo disegno di legge con l'impegno da parte nostra — come parlamentari — e del Governo di



7ª COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.) 120ª SEDUTA (19 dicembre 1962)

considerare il problema oggetto dell'emendamento all'articolo 3 tra i primi che dovranno essere affrontati nel provvedimento che è stato preannunciato.

V A C C A R O . In un primo momento ero favorevole all'accoglimento dell'emendamento in questione ma, dopo le precise dichiarazioni dell'onorevole Cappugi, mi sono reso conto che esso potrebbe costituire un pericolosissimo precedente, poichè i dipendenti straordinari e contrattisti delle altre Amministrazioni statali potrebbero invocare, anche nei loro confronti, i benefici concessi ai colleghi delle Ferrovie dello Stato.

Pertanto, anche se i problemi dei ferrovieri mi sono sempre stati a cuore — e l'onorevole Sottosegretario sa quanto mi sono adoperato specie per i ferrovieri reduci ed ex combattenti — in considerazione dei pericoli cui porterebbe l'accoglimento di questo emendamento dichiaro che, se sarà messo ai voti, voterò contro.

A N G E L I N I . Sono anch'io tra i firmatari dell'emendamento all'articolo 3, vorrei dire qualcosa basandomi sulla mia esperienza nell'Amministrazione ferroviaria.

All'inizio della mia attività nel campo delle Ferrovie dello Stato furono adottate, per l'assunzione del suo personale, oltre alla qualifica di straordinario anche quelle di sussidiario e contrattista.

Esisteva, però, nei confronti dei sussidiari un trattamento particolare in quanto questi dipendenti, dopo dieci anni di attività, sarebbero potuti passare in ruolo, la qual cosa non era consentita al personale straordinario e contrattista.

Per una ragione di giustizia, pertanto, mi pare che l'emendamento in oggetto dovrebbe essere approvato; ma se così non fosse, bisognerebbe avere il coraggio di ammettere che della questione non si parlerà più. In tal modo, almeno, non si continuerebbe a tenere in sospeso una numerosa categoria di ferrovieri, circa 4.000, che sperano sempre di ricevere questi benefici. Non mi sembra bene, infatti, illudere questi dipendenti dicendo loro che si riparerà del problema che li riguarda in un secondo momento, per-

che, se non provvediamo ora, credo che difficilmente questo possa avvenire in futuro.

La Commissione è libera di prendere tutte le decisioni che vuole ma, da parte mia, confermo e mantengo la mia adesione allo emendamento che ho sottoscritto.

S A C C H E T T I . Ribadisco ancora una volta che i senatori del gruppo comunista voteranno a favore dell'emendamento all'articolo 3 in quanto non sono convinti dell'opposizione del Tesoro al suo accoglimento e si sono resi conto della situazione di disagio in cui versano tutti questi dipendenti delle Ferrovie dello Stato. Costoro sono stati assunti in un determinato periodo con mansioni insostituibili e il Parlamento deve sanare, con un atto di giustizia, questa lacuna.

C A P P U G I , *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. La qualifica di « sussidiario » non è assimilabile a quella di « straordinario ».

Viceversa, quando un dipendente straordinario, ad esempio, delle Poste o dei Monopoli, attraverso i ruoli transitori e i concorsi è diventato stabile, pur provenendo dalla qualifica di « straordinario » potrà sempre invocare (mentre questo non si può fare nei confronti dei sussidiari) lo stesso trattamento usato al personale delle Ferrovie dello Stato assunto e poi sistemato con la qualifica di straordinario.

È forse un'ingiustizia quella che si sta commettendo rifiutando di accettare l'emendamento all'articolo 3? Personalmente non posso, per la carica che rivesto, esprimere mie opinioni, ma devo ancora una volta ripetere che obiettive difficoltà si oppongono ad un suo accoglimento. Per queste ragioni, invito gli onorevoli senatori a non volere insistere su questo punto.

P E S S I . Mi rendo conto delle ragioni espresse dall'onorevole Sottosegretario, ma da parte nostra siamo costretti a mantenere la nostra adesione all'emendamento, non fosse altro che per una pura e semplice ragione di giustizia.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti lo emendamento presentato dai senatori Sacchetti, Bardellini, Gombi e Angelini Cesare al terzo capoverso dell'articolo in discussione tendente ad aggiungere, dopo la parola « sussidiari », le altre « straordinari e contrattisti ».

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 3.

(È approvato)

#### Art. 4.

Le disposizioni previste dal precedente articolo 3 sono applicabili anche ai dipendenti già in servizio presso le ferrovie esercitate dall'industria privata transitati nei ruoli del personale delle Ferrovie dello Stato.

Nei riguardi dei dipendenti contemplati al precedente comma la equiparazione delle qualifiche rivestite durante la carriera svolta con quelle previste per il personale delle Ferrovie dello Stato verrà stabilita sulla base delle mansioni svolte, con provvedimento del Direttore generale, su proposta di apposita Commissione da lui nominata.

(È approvato)

#### Art. 5.

La differenza tra il nuovo più elevato stipendio eventualmente dovuto in applicazione dei precedenti articoli 3 e 4 e quello già spettante alla data dalla quale ha effetto la presente legge assorbe gli eventuali assegni personali in godimento, compresi quelli attribuiti in applicazione dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1957, n. 751, e dell'articolo 173, quarto comma, della legge 26 marzo 1958, n. 425.

Qualora l'ammontare complessivo dello stipendio e degli eventuali assegni personali pensionabili in godimento alla data dalla quale ha effetto la presente legge risulti superiore all'importo dello stipendio spettante in base ai precedenti articoli, la differenza è conservata a titolo di assegno personale

pensionabile da riassorbire in caso di promozione.

(È approvato)

#### Art. 6.

Le pensioni a carico del Fondo pensioni e sussidi delle Ferrovie dello Stato o della Amministrazione ferroviaria relative a cessazioni dal servizio anteriori alla data dalla quale ha effetto la presente legge sono riliquidate, a decorrere dalla data predetta, applicando le norme del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, numero 20, e della legge 11 luglio 1956, n. 734, e considerando gli stipendi e gli eventuali assegni personali pensionabili derivanti dall'applicazione dei criteri di cui ai precedenti articoli 3, 4 e 5, con riferimento al giorno delle cessazioni dal servizio.

(È approvato).

#### Art. 7.

Ove l'ammontare complessivo della pensione e dell'eventuale annesso assegno di caroviveri in godimento il giorno precedente quello dal quale ha effetto la presente legge risulti superiore all'importo della pensione e dell'eventuale annesso assegno di caroviveri spettanti in applicazione del precedente articolo 6, la differenza è conservata a titolo di assegno personale non reversibile, da riassorbire in occasione di successivi miglioramenti.

(È approvato).

#### Art. 8.

La lettera a) dell'articolo 194, primo comma, della legge 26 marzo 1958, n. 425, è sostituita dalla seguente:

« a) per le qualifiche iniziali del personale delle navi traghetto, riservato a coloro che, alla data suddetta, abbiano prestato effettivo servizio a bordo delle navi traghetto, con contratto a tempo determinato stipulato con l'Azienda, per un periodo di

7<sup>a</sup> COMMISSIONE (Lav. pub., traspr., poste e tel., mar. merc.) 120<sup>a</sup> SEDUTA (19 dicembre 1962)

almeno 300 giornate in due anni consecutivi dell'ultimo quinquennio ».

Il limite di età indicato nell'ultimo comma del medesimo articolo 194 viene elevato, ai fini della modifica di cui al precedente primo comma, a 50 anni e deve essere posseduto alla data di entrata in vigore della legge 26 marzo 1958, n. 425.

All'articolo 194 della legge 26 marzo 1958, n. 425, sono aggiunti i seguenti commi:

« Il personale inquadrato ai sensi del presente articolo viene collocato a riposo di ufficio al compimento del limite di età di cui all'annessa tabella (allegato n. 15), salva la facoltà di cui al quarto comma dell'articolo 165. Al personale medesimo compete il trattamento di quiescenza purchè abbia compiuto almeno dieci anni di servizio utile per la pensione.

In difetto di tale limite compete invece il sussidio per una sola volta in luogo di pensione nella misura prevista per i casi di cui all'articolo 21 del testo unico 22 aprile 1909, n. 229, e successive modificazioni, purchè abbia prestato almeno un anno intero di servizio effettivo ».

(È approvato).

#### Art. 9.

La lettera *a*) dell'articolo 213, primo comma, della legge 26 marzo 1958, n. 425, è sostituita dalla seguente:

« *a*) possedere i requisiti generali prescritti per l'ammissione nei ruoli ferroviari di cui all'articolo 3 della presente legge, salva la applicazione del successivo articolo 5 della legge stessa, ad eccezione del limite di età che è elevato a 50 anni e deve essere posseduto alla data di entrata in vigore della presente legge e degli altri requisiti che devono essere posseduti alla data di effettiva assunzione in servizio ».

L'ultimo comma dell'articolo 213 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è sostituito dal seguente:

« Il personale inquadrato ai sensi del presente articolo viene collocato a riposo di

ufficio al compimento del limite di età di cui all'annessa tabella (allegato n. 15), salva la facoltà di cui al quarto comma dell'articolo 165. Al personale medesimo compete il trattamento di quiescenza purchè abbia compiuto almeno dieci anni di servizio utile per la pensione. In difetto di tale limite compete invece il sussidio per una sola volta in luogo di pensione nella misura prevista per i casi di cui all'articolo 21 del testo unico 22 aprile 1909, n. 229, e successive modificazioni, purchè abbia prestato almeno un anno intero di effettivo servizio ».

(È approvato).

#### Art. 10.

La presente legge ha effetto dal 1° ottobre 1961.

(È approvato).

#### Art. 11.

All'onere derivante dalla presente legge si farà fronte con gli stanziamenti dei capitoli delle spese di personale e delle pensioni iscritti nello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1962-63.

(È approvato).

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli aggiuntivi (tutti firmati dai senatori Sacchetti, Focaccia, Bardellini, Gombi e Cesare Angelini), di cui do lettura e sui quali vi è l'accordo del relatore e del rappresentante del Governo:

#### Articolo aggiuntivo n. 1.

I termini di sei mesi e di un anno indicati nel terzo comma dell'articolo 13 della legge 26 marzo 1958, n. 425 sono rispettivamente aumentati ad un anno e a due anni.

C A P P U G I , *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Propongo di premettere al-

7<sup>a</sup> COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.) 120<sup>a</sup> SEDUTA (19 dicembre 1962)

l'articolo aggiuntivo testè letto i seguenti commi:

I numeri 3) e 4) dell'articolo 13 della legge 26 marzo 1958, n. 425, sono sostituiti dai seguenti:

« 3) il programma degli esami quando il concorso si svolga per soli esami o per titoli ed esami;

4) ogni altra notizia utile per informare gli aspiranti circa le condizioni di ammissione e le cause di esclusione dal concorso, le preferenze ed i benefici a particolari categorie, i termini e le modalità per la presentazione dei documenti, le sanzioni per le false indicazioni previste nella lettera e) dell'articolo 159, la presentazione di titoli facoltativi, sia per i concorsi per titoli ed esami, sia per i concorsi per soli titoli, i criteri e le modalità per la valutazione delle prove di esame ».

**P R E S I D E N T E .** Poichè nessuno domanda di parlare, pongo in votazione i commi ora proposti dal Sottosegretario di Stato Cappugi e l'articolo aggiuntivo n. 1, precedentemente letto, che costituiranno un unico articolo aggiuntivo.

(È approvato).

*Articolo aggiuntivo n. 2.*

All'ultimo comma dell'articolo 86 della legge 26 marzo 1958, n. 425, aggiungere quanto segue:

« In caso di concessione di tale riposo compensativo, al predetto personale viene corrisposta la differenza fra la misura del compenso per lavoro straordinario festivo e quella per lavoro straordinario feriale ».

(È approvato).

*Articolo aggiuntivo n. 3.*

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge saranno banditi per una sola volta concorsi speciali per le

qualifiche iniziali del personale delle navi traghetto, riservati a coloro che risultino aver prestato effettivo servizio a bordo delle navi traghetto, con contratto a tempo determinato stipulato con l'Azienda, per un periodo di almeno 300 giornate in due anni consecutivi nell'ultimo quinquennio precedente la data dei bandi di concorso.

Per l'ammissione ai concorsi di cui al precedente comma è prescritto il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 della legge 26 marzo 1958, n. 425, ed è fatta salva l'applicazione dell'articolo 5 della legge medesima.

Il limite massimo di età, previsto dall'articolo 3 di cui al precedente secondo comma, è elevato a 50 anni e non deve essere superato alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il personale, inquadrato ai sensi del presente articolo nei limiti dei posti disponibili al termine delle procedure di cui al precedente primo comma viene collocato a riposo d'ufficio al compimento del limite di età di cui alla tabella (allegato n. 15) annessa alla legge 26 marzo 1958, n. 425, salva la facoltà di cui al quarto comma dell'articolo 165 della legge medesima.

Al personale medesimo, in caso di cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età, compete la pensione con le norme di cui al testo unico 22 aprile 1909, n. 229, e successive modificazioni purchè abbia compiuto almeno 10 anni di servizio utile, in difetto di che compete il sussidio per una sola volta in luogo di pensione nella misura prevista per i casi di cui all'articolo 21 del citato testo unico, purchè abbia prestato almeno un anno intero di servizio effettivo.

(È approvato).

*Articolo aggiuntivo n. 4.*

Gli organici del personale delle navi traghetto sono stabiliti dall'unita tabella (Allegato A).

ALLEGATO A

**TABELLA DEGLI ORGANICI DEL PERSONALE  
DELLE NAVI TRAGHETTO**

**UFFICIALI DELLE NAVI TRAGHETTO**

<i>Coefficienti</i>	<i>Qualifiche</i>	<i>Quantità</i>
402	Comandanti di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	12
357	Comandanti . . . . .	18
292	Ufficiali navali di 1 <sup>a</sup> classe } . . . . .	64
260	Ufficiali navali } . . . . .	64
	<b>TOTALE</b> . . . . .	<b>94</b>
402	Direttori di macchina di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	12
357	Direttori di macchina . . . . .	18
292	Ufficiali macchinisti di 1 <sup>a</sup> classe } . . . . .	64
260	Ufficiali macchinisti } . . . . .	64
	<b>TOTALE</b> . . . . .	<b>94</b>
	<b>TOTALE UFFICIALI DELLE NAVI TRAGHETTO</b> . . . . .	<b>188</b>

**PERSONALE ESECUTIVO DI COPERTA E DI MACCHINA DELLE NAVI TRAGHETTO**

<i>Coefficienti</i>	<i>Qualifiche</i>	<i>Quantità</i>
<b>PERSONALE DI COPERTA :</b>		
234	Primi nostromi . . . . .	11
219	Secondi nostromi . . . . .	26
184	Marinai scelti } . . . . .	486
180	Marinai } . . . . .	486
	<b>TOTALE</b> . . . . .	<b>523</b>
197	Carpentieri di 1 <sup>a</sup> classe } . . . . .	22
184	Carpentieri } . . . . .	22
	<b>TOTALE</b> . . . . .	<b>22</b>
	<b>TOTALE PERSONALE DI COPERTA</b> . . . . .	<b>545</b>
<b>PERSONALE DI MACCHINA :</b>		
234	Capi motoristi . . . . .	29
219	Motoristi di 1 <sup>a</sup> classe } . . . . .	213
197	Motoristi } . . . . .	88 (a)
163	Carbonai . . . . .	88 (a)
	<b>TOTALE</b> . . . . .	<b>330</b>
234	Capi elettricisti . . . . .	29
219	Elettricisti di 1 <sup>a</sup> classe } . . . . .	83
197	Elettricisti } . . . . .	83
	<b>TOTALE</b> . . . . .	<b>112</b>
	<b>TOTALE PERSONALE DI MACCHINA</b> . . . . .	<b>442</b>
	<b>TOTALE PERSONALE ESECUTIVO DI COPERTA E DI MACCHINA DELLE NAVI TRAGHETTO</b> . . . . .	<b>987</b>

(a) Sono da considerare a carico di tale pianta anche i dipendenti rivestiti della qualifica di fuochista *ad personam*.

(È approvato).

*Articolo aggiuntivo n. 5.*

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge saranno banditi per una sola volta concorsi speciali per le qualifiche di Aiuto applicato e Aiuto applicato stenodattilografo, riservati a coloro che nell'anno precedente alla suddetta data risultino aver prestato la loro opera saltuaria o continuativa a favore dell'Azienda in mansioni di dattilografia o alle macchine perforatrici.

Per l'ammissione ai concorsi di cui al precedente comma, è prescritto il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 della legge 26 marzo 1958, n. 425, ad eccezione del limite massimo di età dal quale si prescinde, ed è fatta salva l'applicazione dell'articolo 5 della legge medesima.

Il personale di cui al primo comma viene inquadrato nei limiti dei posti disponibili al termine delle procedure di cui al precedente comma; il rimanente viene gradualmente inquadrato al formarsi di nuove disponibilità di posti fino ad esaurimento delle graduatorie.

Coloro che non si sottopongono alla selezione del concorso o non la superano sono immediatamente esonerati da ogni incarico. Sono altresì esonerati coloro che non risultano in possesso dei requisiti di cui al precedente secondo comma.

Il personale inquadrato ai sensi del presente articolo viene collocato a riposo d'ufficio al compimento del limite di età di cui alla tabella (all. 15), annessa alla legge 26 marzo 1958, n. 425. Al personale medesimo, in caso di cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età, compete la pensione con le norme di cui al testo unico 22 aprile 1909, n. 229, e successive modificazioni, purchè abbia compiuto almeno 10 anni di servizio utile, in difetto di che compete il sussidio per una sola volta in luogo di pensione nella misura prevista per i casi di cui all'articolo 21 del citato testo unico, purchè abbia prestato almeno un anno intero di servizio effettivo.

Il personale inquadrato a ruolo ai sensi del presente articolo, che all'atto dell'entrata

in vigore della presente legge abbia superato il 50° anno di età, anzichè essere iscritto al Fondo pensioni e sussidi per il personale ferroviario, di cui al citato testo unico, è assicurato per l'invalidità, vecchiaia e superstiti all'Istituto nazionale della previdenza sociale in base al regio decreto 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni.

*(È approvato).*

*Articolo aggiuntivo n. 6.*

Il personale straordinario di cui all'articolo 202 della legge 26 marzo 1958, n. 425, viene sistemato a ruolo nelle qualifiche da esso rivestite di cui al primo comma del medesimo articolo 202, con decorrenza giuridica dalla data di effetto della presente legge e con sola valutazione al fine del giudizio di non demeritevole di cui alla legge 30 dicembre 1952, n. 1844, del servizio non di ruolo prestato a partire dal 1° gennaio 1953.

Il personale non di ruolo proveniente dalla soppressa Gestione raggruppamenti autocarri in applicazione della legge 16 novembre 1957, n. 1122, viene sistemato a ruolo al compimento di metà del periodo stabilito dal secondo comma dell'articolo 5 della suddetta legge. La decorrenza retroattiva della nomina ha valore ai soli effetti giuridici.

*(È approvato).*

*Articolo aggiuntivo n. 7.*

All'articolo 211 della legge 26 marzo 1958, n. 425, sono soppresse le seguenti parole:

«... e che presta la propria opera nei servizi stessi alla data di entrata in vigore della presente legge».

*(È approvato).*

*Articolo aggiuntivo n. 8.*

In deroga dell'articolo 4 della legge 26 marzo 1958, n. 425, l'assunzione di personale prevista dagli articoli 211, 212, 213 e 214 della legge suddetta, viene estesa, con le

7ª COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.) 120ª SEDUTA (19 dicembre 1962)

stesse modalità di cui ai medesimi articoli e loro successive modificazioni, al personale femminile dipendente dalle imprese esercenti appalti di forniture di mano d'opera.

(È approvato).

*Articolo aggiuntivo n. 9.*

Il beneficio previsto dal secondo comma dell'articolo 20 della legge 8 dicembre 1961, n. 1265, a favore del personale rivestito delle qualifiche di capo squadra della linea, operaio specializzato ed operaio qualificato di 1ª classe, è esteso, con le stesse modalità e la stessa decorrenza, ai dipendenti con qualifica di conduttore principale *ad personam*, guardiano *ad personam* e verificatore, nonché ai dipendenti promossi alle qualifiche di commesso *ad personam* o di aiutante da quella di capo squadra manovali.

(È approvato).

*Articolo aggiuntivo n. 10.*

Ai dipendenti rivestiti delle qualifiche di infermiere, capo treno, macchinista, operaio qualificato e sorvegliante della linea, i quali sono stati promossi a ruolo aperto rispettivamente alle qualifiche di infermiere di 1ª classe, capo treno di 1ª classe, macchinista di 1ª classe, operaio qualificato di 1ª classe e sorvegliante principale della linea con decorrenza 30 giugno 1961, in applicazione della legge 8 dicembre 1961, n. 1265, va computata, ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio nelle nuove qualifiche la maggiore anzianità da essi maturata nelle qualifiche di provenienza rispetto a quella prevista dalla citata legge per il conseguimento delle promozioni a ruolo aperto sopra indicato.

(È approvato).

*Articolo aggiuntivo n. 11.*

Il personale proveniente dal soppresso Ministero dell'Africa italiana in servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello

Stato che, in base all'articolo 7 della legge 9 luglio 1954, n. 431, ha optato per la conservazione del rapporto di impiego a contratto tipo, nonché quello già in servizio presso gli enti dipendenti dai cessati governi coloniali, viene inquadrato, previo giudizio favorevole dalle commissioni di avanzamento nei ruoli organici dell'Azienda medesima in soprannumero, nelle qualifiche ferroviarie equiparate a quelle in atto rivestite, a seconda delle attribuzioni svolte, conservando l'anzianità in esse maturata.

La decorrenza della sistemazione a ruolo di cui al precedente comma è la stessa da cui ha effetto la presente legge.

Allo stesso trattamento è ammesso il personale a contratto tipo o a contratto a tempo indeterminato che ha optato per la sistemazione nei ruoli ferroviari, per il quale l'inquadramento viene effettuato nella qualifica ferroviaria corrispondente a quella di provenienza rivestita all'atto della sistemazione nei ruoli suddetti.

L'inquadramento di cui ai precedenti commi si effettua a domanda degli interessati da presentare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il soprannumero viene assorbito con la cessazione dal servizio o con la nomina a qualifica superiore degli interessati.

Al personale che beneficia del provvedimento di cui ai precedenti commi, è attribuito lo stipendio in base alla qualifica ferroviaria assegnata e all'anzianità nella stessa con la decorrenza indicata al precedente secondo comma, anche ai soli fini della pensione per coloro che sono collocati a riposo d'ufficio dopo la decorrenza suddetta, esclusa ogni corresponsione di competenze già maturate e con riassorbimento di eventuale assegno personale in godimento.

Il personale di cui ai precedenti commi è ammesso a beneficiare delle disposizioni transitorie di cui alla legge 26 marzo 1958, n. 425, purchè in possesso di tutti i requisiti richiesti e con la stessa decorrenza, anche in soprannumero.

Il personale inquadrato a ruolo ai sensi del primo comma è iscritto al fondo pensioni e all'Opera di previdenza per il personale delle Ferrovie dello Stato dalla data di

7° COMMISSIONE (Lav. pub., traspr., poste e tel., mar. merc.) 120ª SEDUTA (19 dicembre 1962)

entrata in vigore della presente legge. Le trattenute versate in conto entrate-resoro in base all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1954, numero 1090, sono accreditate al predetto fondo. Il servizio prestato dal 1° settembre 1954 alla data di entrata in vigore della presente legge è valutabile senza alcun onere ai fini della pensione ferroviaria. Per la valutazione dei servizi prestati anteriormente al 1° settembre 1954, si applicano le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1954, n. 1090.

(È approvato).

Vi sono ora altre due proposte di articoli aggiuntivi, l'una del senatore Pessi, l'altra del senatore Restagno, presentate questa mattina.

Il senatore Pessi propone di aggiungere il seguente articolo:

« I combattenti della guerra 1940-45 od assimilati, in servizio presso l'Azienda delle ferrovie dello Stato alla data di entrata in vigore della legge 14 dicembre 1954, n. 1152, con qualifica inferiore a quella dell'allora grado 10°, anche se in quiescenza alla data di entrata in vigore della presente legge, i quali durante la guerra abbiano rivestito la qualifica di ufficiale o sottufficiale, sono inquadrati, con decorrenza corrispondente alla data succitata, nella qualifica di alunno d'ordine degli uffici ovvero in una delle qualifiche corrispondenti, purchè alla data ripetuta abbiano esplicitato almeno 200 giornate di servizio nelle mansioni della rispettiva qualifica ».

C A P P U G I , *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Il Governo non può accogliere l'emendamento proposto dal senatore Pessi in quanto si tratta di problema che rientra in un più vasto quadro destinato a essere quanto prima preso globalmente in esame.

P E S S I . Dopo le dichiarazioni del rappresentante del Governo, ritiro la mia proposta.

P R E S I D E N T E . A sua volta il senatore Restagno propone il seguente articolo aggiuntivo:

« La legge n. 705 del 1960 è applicabile dalla data della sua entrata in vigore al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ».

R E S T A G N O , *relatore*. Si tratta di funzioni che erano state escluse a seguito di applicazione di successive leggi e che a mio avviso sarebbe opportuno reintegrare.

C A P P U G I , *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Non posso entrare nel merito della proposta del senatore Restagno in quanto, trattandosi di riferimento ad altre disposizioni legislative, occorre uno studio comparato che in questo momento non sono in grado di compiere. Comunque, ho avuto modo proprio stamane di trattare argomenti simili con una Commissione del personale interessato: ho invitato tali persone a far pervenire le proprie richieste attraverso i sindacati, in tempo perchè possano essere esaminate nel corso della riunione già fissata per domani sera. Pertanto prego il senatore Restagno di voler rinviare a quella seduta anche l'esame della sua proposta.

R E S T A G N O , *relatore*. D'accordo; pertanto ritiro l'emendamento proposto.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

S'intende che la numerazione e collocazione degli articoli sarà coordinata.

(Così rimane stabilito).

**Discussione e approvazione del disegno di legge: « Concessione di una indennità "una tantum" al personale delle Ferrovie dello Stato » (2351) (Approvato dalla Camera dei deputati)**

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Concessione di un'indennità una



7<sup>a</sup> COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.) 120<sup>a</sup> SEDUTA (19 dicembre 1962)

*tantum* al personale delle Ferrovie dello Stato », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale, informando che la Commissione finanze e tesoro ha espresso il seguente parere:

« La Commissione finanze e tesoro deve rilevare che sarebbe stato opportuno evitare il secondo comma dell'articolo 1, che fissa la data di corresponsione dell'indennità.

La legge, infatti, può disporre l'efficacia retroattiva delle norme che reca, ma non può fissare la data di un pagamento di spesa, che è condizionato all'autorizzazione della spesa ed all'impegno della stessa, autorizzazione ed impegno legati ovviamente alla data dell'approvazione e dell'entrata in vigore della legge.

Sarebbe stata, inoltre, opportuna una più chiara dizione del secondo comma dell'articolo 2, nel senso che esso comma è applicabile solo all'indennità dovuta ai dipendenti delle aziende appaltatrici di lavori per conto dell'Azienda ferroviaria e non anche al personale temporaneo operaio ed impiegatizio assunto direttamente dall'Azienda.

Quanto sopra posto alla cortese attenzione della Commissione di merito, questa Commissione comunica di non opporsi all'ulteriore corso del provvedimento ».

**B U I Z Z A**, *relatore*. Il disegno di legge in esame stabilisce la concessione di una indennità forfetaria *una tantum* al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. L'indennità viene corrisposta in base ai coefficienti di stipendio e va da lire 26.096 a lire 50.251, da corrispondersi entro il prossimo 15 gennaio. All'onere complessivo, di 5.475.000.000 viene fatto fronte come segue: con variazione di entrata e quindi in aumento al capitolo 1 dello stato di previsione dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio 1962-63, riguardante prodotti della rete ferroviaria e della navigazione con navi traghetto, per lire 3.200.000.000, e con variazione di spesa, e quindi diminuzione, al capitolo 69 del citato stato di previsione, riguardante annualità dovute al Consorzio di credito per le

opere pubbliche, per i fondi da esso mutuati per le spese di ammodernamento e potenziamento della rete (leggi 21 marzo 1958, n. 289 e 18 dicembre 1959, n. 1142) per lire 2.275.000.000.

Mi dichiaro favorevole, nello spirito, al provvedimento; tuttavia non posso non rilevare che esso contempla una diminuzione degli stanziamenti a favore dell'ammodernamento e del potenziamento della rete ferroviaria, che possono dirsi tutt'altro che completati.

**C A P P U G I**, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Non si tratta di diminuzione di stanziamento, ma di un'operazione finanziaria che viene effettuata col Consorzio di credito per le opere pubbliche. Il Consorzio ha regolarmente assegnato i fondi alla Azienda; si tratta soltanto di differire il pagamento delle annualità d'ammortamento. Ci mancherebbe altro che venissero distolti dei fondi dal potenziamento e dall'ammodernamento della rete ferroviaria!

**B U I Z Z A**, *relatore*. Mi ritengo soddisfatto del chiarimento e scioglio ogni riserva, pregando gli onorevoli colleghi di voler approvare il disegno di legge in esame.

**P R E S I D E N T E**. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

Al personale delle ferrovie dello Stato in servizio nel secondo semestre 1962 è concessa una indennità forfetaria *una tantum* non pensionabile, nelle seguenti misure lorde, in relazione al coefficiente di stipendio o paga corrispondente alla qualifica rivestita al 1° luglio 1962 o alla data di assunzione se successiva:

lire 26.096 ai dipendenti con coefficienti 213 e inferiori;

lire 36.534 ai dipendenti con coefficienti da 216 a 241;

7<sup>a</sup> COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.) 120<sup>a</sup> SEDUTA (19 dicembre 1962)

lire 37.174 ai dipendenti con coefficienti da 250 a 311;

lire 39.084 ai dipendenti con coefficienti da 325 a 357;

lire 50.251 ai dipendenti con coefficienti superiori a 357.

La predetta indennità va corrisposta entro il 15 gennaio 1963.

Nei casi di assunzioni o di cessazioni dal servizio avvenute nel corso del semestre, l'indennità spetta in misura pari ad un sesto per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni di servizio.

La indennità è inoltre ridotta nella stessa proporzione della riduzione o della sospensione dello stipendio o paga, nei casi di congedo straordinario, di aspettativa, di sanzione disciplinare od altra posizione di stato che importi riduzione o sospensione di dette competenze; a tal fine si trascurano i periodi senza titolo a stipendio o paga, o con stipendio o paga ridotti, che nel semestre predetto non superino singolarmente quindici giorni e nel complesso non raggiungano trenta giorni.

(È approvato).

#### Art. 2.

L'indennità contemplata dal precedente articolo, nella misura di lire 26.096, lire 26.151, lire 26.553, lire 26.631, lire 27.918 o lire 28.066 lorde, a seconda che le aliquote delle ritenute erariali applicabili siano rispettivamente del 4,20 per cento, 4,40 per cento, 5,85 per cento, 6,125 per cento, 10,45 per cento, 10,925 per cento, compete, con le modalità ivi previste, anche al personale temporaneo operaio ed impiegatizio assunto dall'Azienda delle ferrovie dello Stato con contratto di diritto privato e al personale dipendente dalle ditte appaltatrici di opere e servizi per conto dell'Azienda medesima, con esclusione dei soli appalti indicati all'articolo 5 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369.

Tale indennità, che verrà corrisposta dalle imprese appaltatrici, non è soggetta ad alcun gravame assicurativo e contributivo

di qualunque natura, nè entra a far parte della retribuzione nella determinazione dei vari istituti contrattuali.

L'onere derivante alle imprese appaltatrici da tale corresponsione verrà rimborsato dall'Azienda delle ferrovie dello Stato.

(È approvato).

#### Art. 3.

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio 1962-1963 sono introdotte le seguenti variazioni:

##### *Entrata* (in aumento)

Capitolo n. 1 - Prodotti della rete ferroviaria e della navigazione con navi traghetto . . .	L. 3.200.000.000
--	------------------

##### *Spesa* (in diminuzione)

Capitolo n. 69. - Annualità dovuta al Consorzio di credito per le opere pubbliche per i fondi da esso mutuati per le spese di ammodernamento e potenziamento della rete (leggi 21 marzo 1958, n. 289 e 18 dicembre 1959, n. 1142) . . .	L. 2.275.000.000
---	------------------

(È approvato).

#### Art. 4.

All'onere dipendente dall'applicazione della presente legge previsto in lire 5.475.000.000 l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato provvederà con le disponibilità di cui al precedente articolo 3.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

7<sup>a</sup> COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.) 120<sup>a</sup> SEDUTA (19 dicembre 1962)

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

**Discussione e approvazione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 30 dicembre 1959, n. 1236, concernente il trattamento giuridico ed economico degli assuntori dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato » (2354) (Approvato dalla Camera dei deputati)**

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 30 dicembre 1959, n. 1236, concernente il trattamento giuridico ed economico degli assuntori dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

D E U N T E R R I C H T E R , *relatore*. Con il presente disegno di legge si apportano alcune modifiche ed integrazioni alla legge 30 dicembre 1959, n. 1236, sulla base delle risultanze emerse dalla prima applicazione. Praticamente si dispongono dei miglioramenti nel trattamento del personale della categoria assuntori. In particolare, le disposizioni dei vari articoli sono le seguenti. All'articolo 1 si definisce che le mansioni da espletarsi dagli assuntori dei servizi di stazione presentano carattere di spiccata dinamicità e richiedono un vigore fisico non riscontrabili in elementi di sesso femminile. Di fatto, nella legge n. 1236 è già prevista l'esclusione del personale femminile; senonchè, in base all'articolo 51 della Costituzione potevano sorgere delle contestazioni, per cui si è ritenuto di sottolineare l'inammissibilità del personale femminile nelle assuntorie.

S A C C H E T T I . Non si capisce il motivo di una simile disposizione.

D E U N T E R R I C H T E R , *relatore*. Le donne, a causa delle loro condizioni fisiologiche, per esempio attesa di maternità,

possono rivelarsi non adatte a un servizio continuativo di tanta responsabilità e impegno.

C A P P U G I , *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. In effetti, le ferrovie non hanno mai adibito le donne al servizio di assuntoria: pertanto con la disposizione citata non si fa che rendere esplicito ciò che finora era implicito.

D E U N T E R R I C H T E R , *relatore*. L'articolo 2 stabilisce miglioramenti nel trattamento economico in relazione ad analoghi provvedimenti attuati a favore dei dipendenti dello Stato, miglioramenti riassumibili nell'aumento della retribuzione base e nel riconoscimento di due aumenti biennali per i servizi pregressi; nella concessione di un'indennità per il servizio notturno e nell'estensione dell'articolo 6 della legge 14 dicembre 1954, n. 1152 a favore degli ex combattenti. Il tutto per un onere complessivo di lire 3.220 milioni. Per tali miglioramenti la decorrenza è stabilita al 1° luglio scorso; tuttavia, poichè a partire dal prossimo 1° luglio è previsto un ulteriore aumento delle retribuzioni del 10 per cento, l'onere annuo complessivo verrà a essere di 3.850 milioni. La Commissione finanze e tesoro ha dato parere favorevole anche a questa disposizione.

L'articolo 3 stabilisce che agli assuntori spetta il medesimo trattamento di infortunio sul lavoro previsto per il personale ferroviario.

L'articolo 4 differenzia per i primi sette giorni di assenza il trattamento di malattia previsto dalla legge n. 1236 del 1959.

Il successivo articolo 5 equipara le aliquote di pensionamento, come già la ritenuta per pensione ed il limite massimo di pensione, degli assuntori a quelle dei dipendenti statali, fatti salvi i limiti minimi di servizio utile già previsti in 15 o 20 anni.

L'articolo 6 modifica l'articolo 21 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, che, alla lettera c), prevede la cessazione dall'incarico nel caso di soppressione del servizio di assuntoria, mentre demanda al Ministro la facoltà di emanare norme per l'utilizzazione

7<sup>a</sup> COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.) 120<sup>a</sup> SEDUTA (19 dicembre 1962)

del personale in caso di chiusura di intere linee. Per equità, si estende al Ministro uguale facoltà anche per quel che concerne la soppressione del servizio in assuntoria. Inoltre, viene elevato da 12 a 18 mesi il periodo massimo di assenza dal servizio per malattia quale motivo di cessazione dall'incarico.

L'articolo 7 si riferisce all'articolo 22 della legge n. 1236 del 1959 che fa obbligo all'Azienda delle ferrovie dello Stato di riservare almeno il 5 per cento dei posti messi a concorso a favore degli assuntori che abbiano esercitato per almeno cinque anni mansioni assimilabili a quelle oggetto del concorso, e prevede altresì l'attribuzione di punteggi preferenziali. Con la nuova norma si aggiunge il beneficio dell'inquadramento nel personale ferroviario, mediante concorsi riservati, a favore degli assuntori, inquadramento opportuno anche per la stessa Azienda, da effettuarsi mediante concorsi a posti limitati da bandire nel limite del 50 per cento dei posti annualmente a disposizione.

L'articolo 8 sancisce un criterio estensivo nella interpretazione dell'articolo 37, secondo comma, del regolamento per l'attuazione della legge del 1959, riguardante l'iscrizione nell'albo di coloro che, pur estranei tuttora all'Azienda, si siano limitati a presentare domanda per essere utilizzati come assuntori e siano stati riconosciuti idonei.

L'articolo 9 riguarda il secondo comma dell'articolo 28 della legge n. 1236 del 1959 e contempla l'iscrizione nel ruolo di coloro che, dipendenti degli assuntori, hanno svolto in via sistematica e continuativa per almeno un anno servizio nelle assuntorie, in avvicendamento con gli assuntori titolari, per assicurare il completamento del servizio giornaliero.

Gli articoli 10 e 11 riguardano il trattamento di quiescenza e quello assistenziale sanitario.

C A P P U G I , *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. In particolare si estendono i nuovi benefici anche a quel personale che era stato collocato in pensione avendo solo 15 anni di anzianità, e non aveva pertanto conseguito il diritto al trattamento di quie-

scenza ma solo a quello di una liquidazione. Si tratta di una norma della quale mi sono personalmente interessato, perchè mi è sembrata un atto di giustizia.

F O C A C C I A . Esatto.

V A C C A R O . Siamo d'accordo.

S A C C H E T T I . Anche noi siamo favorevoli al provvedimento; tuttavia dissentiamo sulla norma di cui all'articolo 1, in quanto sappiamo benissimo che le assuntorie delle ferrovie secondarie sono affidate a donne le quali hanno ampiamente dimostrato di saper svolgere molto bene il loro compito. Ora, stabilire per legge che il personale femminile non può essere adibito alle assuntorie significa, a mio avviso, compiere un notevole passo indietro anche dal punto di vista del principio dell'uguaglianza stabilito dalla Costituzione.

C A P P U G I , *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Il problema è stato trattato in maniera assai approfondita anche in sede sindacale, e lo posso affermare con piena cognizione di causa, avendo io stesso presieduto quella riunione. Ebbene, assicuro il senatore Sacchetti che i sindacati non hanno ritenuto di avanzare alcuna obiezione, perchè, di fatto, non si tratta che di una disposizione dichiarativa di una situazione legalmente valida all'atto pratico.

D E U N T E R R I C H T E R , *relatore*. Mi sembra che il disegno di legge sia stato adeguatamente esaminato. Non mi resta che invitare la Commissione ad approvarlo nello stesso testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

P E S S I . Desidero sottoporre al rappresentante del Governo ed alla Commissione un problema analogo, che ho indicato nel seguente ordine del giorno:

« La 7<sup>a</sup> Commissione del Senato, esaminando il disegno di legge n. 2354, invita il Governo ad estendere agli incaricati degli

assuntori il trattamento di assistenza sanitaria che viene praticato agli altri lavoratori assuntori ».

C A P P U G I , *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Si tratta di un ordine del giorno piuttosto generico, che posso accogliere solo in via di raccomandazione.

D E U N T E R R I C H T E R , *relatore*. Desidero altresì far presente che non ho ritenuto di presentare un altro ordine del giorno, ma rivolgo ugualmente viva preghiera al Governo affinché dia libero corso a un disegno di legge già discusso dalla Camera dei deputati che tratta materia analoga a quella oggi esaminata, ossia le assuntorie delle ferrovie in concessione. Ciò in quanto vi sono società che ne attendono l'entrata in vigore per poter attuare miglioramenti economici agli assuntori e vederli poi ratificati nella contabilità che viene accettata dallo Stato.

C A P P U G I , *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Tengo ad assicurare il senatore De Unterrichter che il problema non solo è noto ma è considerato con molta attenzione dal Ministero. Il motivo per cui il provvedimento ha ristagnato alla Camera dei deputati è da ravvisarsi nel fatto che in sede di discussione emersero alcune difficoltà di formulazione in ordine a certi articoli. Ciò in quanto alcuni deputati chiesero che fossero recepite in quel testo determinate norme contenute nel disegno di legge oggi all'esame di questa Commissione. Per tale ragione la discussione fu sospesa, in attesa dell'approvazione del disegno di legge concernente il trattamento giuridico ed economico degli assuntori delle Ferrovie, nonché di una trattativa di carattere sindacale a livello del Ministro del lavoro, trattandosi di dipendenti da aziende private. Tale procedura è stata seguita e ritengo che in una delle prossime sedute il provvedimento sarà senz'altro discusso. Per parte mia, assicuro il massimo interessamento perchè — nella formulazione che potrà essere accolta — il disegno di legge venga senz'altro approvato.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

L'articolo 1 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, è integrato dal seguente comma aggiuntivo:

« Il personale femminile non è ammesso nelle assuntorie di cui al precedente n. 1 ».

(È approvato).

Art. 2.

Il primo comma dell'articolo 11 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, è sostituito dai seguenti:

« La tabella delle retribuzioni mensili iniziali lorde degli assuntori, allegata alla legge 30 dicembre 1959, n. 1236, è sostituita da quella annessa alla presente legge.

Gli assegni personali, che sono riassorbibili con gli aumenti di retribuzione, non vengono ridotti o riassorbiti in sede di prima applicazione della nuova allegata tabella ».

Il quarto comma dell'articolo 11 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, è modificato come segue:

« Agli assuntori, alla data dalla quale ha effetto la presente legge, sono attribuiti, al massimo, altri due aumenti periodici, secondo i criteri previsti dalla legge 5 marzo 1958, n. 224 ».

All'articolo 11 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, sono aggiunti i seguenti commi:

« Agli addetti presso assuntorie classificate in base agli articoli 1 e 3, comandati a prestare servizio fra le ore 22 e le ore 6, è corrisposta una indennità nella misura ora-

ria di lire 85 per la prima categoria e di lire 50 per la seconda categoria.

L'indennità compete nella misura di cui alla prima categoria soltanto agli addetti alle assuntorie di stazione tenuti al presenziamento dei treni e dei passaggi a livello, agli addetti alle assuntorie di passaggio a livello e nei casi in cui il servizio viene svolto all'aperto o in condizioni di particolare disagio o responsabilità.

Qualora, per effetto della diminuita entità delle prestazioni, un impianto in assuntoria cessa di essere classificato in una delle categorie previste dall'articolo 3, l'assuntore, che continui ad essere ivi utilizzato, per disposizione dell'Azienda ferroviaria, conserva la retribuzione già in godimento, ma il periodo di tale utilizzazione non è utile ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici di retribuzione.

Agli assuntori ex combattenti viene concessa, a domanda, una maggiore anzianità di due anni ai fini degli aumenti periodici di stipendio. Tale beneficio viene attribuito nella posizione rivestita all'atto dell'entrata in vigore della presente legge agli assuntori già in servizio alla data stessa ed in quella rivestita all'atto dell'iscrizione nel ruolo speciale compartimentale ai nuovi assunti ».

(È approvato).

#### Art. 3.

L'articolo 13 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, è sostituito dal seguente:

« Gli assuntori sono obbligatoriamente assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali agli effetti dell'articolo 1 del regio decreto 10 marzo 1938, n. 1054, e successive modificazioni, ed hanno titolo al medesimo trattamento previsto per il personale ferroviario dell'esercizio di cui all'articolo 56 dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425 ».

(È approvato).

#### Art. 4.

Il secondo comma dell'articolo 14 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, è sostituito dal seguente:

« Peraltro, qualora si tratti di assenza dipendente da malattia, debitamente riconosciuta dai sanitari, all'assuntore compete, per i primi 5 giorni, la metà della retribuzione e per il periodo successivo, fino al 180° giorno di assenza, l'intera retribuzione ».

(È approvato).

#### Art. 5.

Il terzo comma dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, è sostituito dai seguenti:

« L'assegno vitalizio mensile di cui al precedente comma, spettante agli assuntori che abbiano venti anni di servizio, è pari al 44 per cento dell'ultima retribuzione lorda mensile percepita ai sensi dei primi due commi dell'articolo 11.

Per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo, l'assegno di cui sopra è aumentato dell'1,80 per cento della retribuzione fino a raggiungere il massimo dell'80 per cento con 40 anni di servizio.

Nei casi in cui l'assegno spetti con anzianità inferiore ai 20 anni di servizio utile, la percentuale del 44 per cento, è ridotta dell'1,80 per cento per ogni anno mancante al raggiungimento del 20°.

Ai titolari di assegni vitalizi diretti di importo non superiore a lire 400.000 annue lorde ed a quelli di assegni vitalizi indiretti o di reversibilità di importo non superiore alle lire 300.000 annue lorde compete il caroviveri nella misura di lire 24.000 annue lorde.

Nei casi di assegni vitalizi diretti compresi tra lire 400.000 e lire 424.000 annue lorde e di assegni vitalizi indiretti o di reversibilità compresi tra lire 300.000 e lire 324.000 annue lorde, il caroviveri compete in misura

pari alla differenza fra lire 424.000 o lire 324.000 e l'assegno spettante.

Agli assuntori cessati dal servizio con diritto all'assegno vitalizio o ai loro aventi causa spettano le quote di aggiunta di famiglia e l'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive integrazioni, con le stesse norme in vigore per i pensionati ferroviari ».

Le disposizioni di cui sopra, agli effetti economici, decorrono dal 1° luglio 1962 e si applicano anche nei confronti di coloro che siano cessati dal servizio dal 1° febbraio 1958 in poi, od ai loro aventi causa.

L'ultimo comma dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, è sostituito dal seguente:

« Nei casi di cessazione dall'incarico avvenuta per morte ovvero per inabilità permanente, dovute ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale o contratta per causa unica e diretta di servizio, all'assuntore o ai suoi aventi causa spetta il trattamento analogo a quello previsto per il personale ferroviario ».

Le disposizioni di cui sopra si applicano nei casi di cessazione dal servizio a partire dal 14 maggio 1958 ed hanno effetti economici dal 1° luglio 1962.

(È approvato).

#### Art. 6.

L'articolo 21 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, è sostituito dal seguente:

« Gli assuntori cessano dall'incarico nei seguenti casi:

*a)* per difetto sopravvenuto dei necessari requisiti fisici;

*b)* per motivi di salute che determinino inabilità al servizio per un periodo superiore a 18 mesi;

*c)* per domanda dell'interessato, da accettarsi dalla Azienda entro 60 giorni dalla presentazione;

*d)* per raggiungimento del 65° anno di età.

La cessazione può essere disposta, indipendentemente dal limite di età, quando trattasi di assuntore facente parte dello stesso nucleo familiare del titolare cessato dall'incarico per le cause di cui ai punti *c)* e *d)*, e semprechè l'interessato abbia già acquisito titolo all'assegno vitalizio.

Il Ministro è autorizzato ad emanare norme che prevedano, nel caso di chiusura di intere linee o di soppressione del singolo servizio in assuntoria, l'utilizzazione del personale in mansioni analoghe a quelle precedentemente esercitate.

Gli assuntori cessati dall'incarico per il motivo di cui al punto *a)*, o in applicazione del secondo comma, possono essere reinscritti nell'albo a domanda per l'affidamento di assuntorie per le quali posseggano tutti i requisiti prescritti.

Gli assuntori reinscritti nell'albo ai sensi del precedente comma sono collocati, nella graduatoria delle rispettive sezioni, prima degli aspiranti assuntori che non siano mai stati iscritti nel ruolo speciale di cui all'articolo 8 e secondo l'ordine cronologico di cessazione dall'incarico.

Il provvedimento di cessazione dall'incarico è adottato dal direttore compartimentale. Avverso tale provvedimento è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla comunicazione, al direttore generale, che decide in via definitiva ».

(È approvato).

#### Art. 7.

Al testo dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, sono aggiunti i seguenti commi:

« Gli assuntori iscritti nel ruolo speciale o nell'albo ai sensi del quarto comma dell'articolo 21, possono essere inquadrati, a domanda, nei ruoli del personale ferroviario.

Tale inquadramento si effettua a favore degli assuntori di stazione o di fermata con 5 anni di servizio nelle relative mansioni, nelle qualifiche di:

capo stazione o capo gestione, se in possesso di licenza di scuola secondaria di secondo grado;

7<sup>a</sup> COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.) 120<sup>a</sup> SEDUTA (19 dicembre 1962)

assistente di stazione, se in possesso di licenza di scuola secondaria di primo grado; manovale, se in possesso della licenza elementare.

Vengono altresì inquadrati nella qualifica di manovale gli assuntori dei servizi di custodia ai passaggi a livello presenziati e gli assuntori dei servizi di vigilanza segnali e punti speciali della linea con presenziamento, se in possesso della licenza elementare.

Gli inquadramenti stessi sono subordinati al possesso degli altri requisiti previsti dall'articolo 3 della legge 26 marzo 1958, n. 425, ad eccezione del limite massimo di età, salva l'applicazione dell'articolo 5 della legge medesima.

Gli inquadramenti di cui ai precedenti commi sono effettuati mediante concorsi a posti limitati, contenuti nel 50 per cento delle disponibilità annue di cui all'ultimo comma dell'articolo 6 della legge 26 marzo 1958, n. 425. I suddetti concorsi sono banditi:

a) per titoli ed esami, volti particolarmente all'accertamento dell'idoneità professionale, per gli assuntori immessi in servizio da data anteriore all'entrata in vigore della legge e per coloro che, assunti in servizio dopo tale data, non hanno partecipato ai concorsi banditi ai sensi dell'articolo 4;

b) per titoli, per gli assuntori assunti con le modalità previste dall'articolo 4 e cioè mediante superamento di esami di concorso.

Gli inquadramenti previsti nel presente articolo non riguardano le donne ».

Al primo comma dello stesso articolo 22, alle qualifiche indicate è aggiunta quella di capo gestione.

(È approvato).

#### Art. 8.

Nell'albo di cui all'articolo 2 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, sono altresì iscritti, in aggiunta ai soggetti previsti dall'articolo 27 della legge stessa, coloro che, anteriormente al 1° gennaio 1960, hanno avanzato domanda per essere utilizzati come assuntori e che alla stessa data, siano già stati riconosciuti idonei, previo esame pro-

fessionale ed accertamento dei requisiti morali e fisici, nonchè coloro che siano stati utilizzati, nei due anni precedenti alla data del 1° marzo 1960, per le sostituzioni di assuntori, sempre previo esame professionale ed accertamento dei requisiti morali e fisici.

Nell'albo stesso sono anche iscritti i dipendenti di assuntori già in servizio alla data del 1° marzo 1960, nonchè coloro che nella posizione di incaricati hanno occupato posti di assuntori per almeno 30 giornate nel periodo dal 1° marzo 1960 al 31 maggio 1962, i quali superino l'esame professionale e sia accertato nei loro confronti il possesso dei requisiti morali e fisici.

L'applicazione dei precedenti due commi avviene su domanda degli interessati da produrre entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

#### Art. 9.

Il secondo comma dell'articolo 28 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, è modificato come segue:

« Nello stesso ruolo sono iscritti coloro che, nella posizione di dipendenti degli assuntori, hanno svolto, in via sistematica e continuativa, per almeno un anno, servizio nelle assuntorie di cui al comma precedente, in avvicendamento con gli assuntori titolari per assicurare il completamento del servizio giornaliero, con impegno d'orario non inferiore a quello dell'assuntore, ma con periodi di sovrapposizione d'orario inferiore a metà dell'orario previsto per l'assuntore ».

(È approvato).

#### Art. 10.

Il primo ed il secondo comma dell'articolo 31 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, sono sostituiti dai seguenti:

« Agli effetti del trattamento previdenziale di cui agli articoli 17 e 18 è riconoscibile per intero il servizio prestato come assuntore negli ultimi venti anni.



7<sup>o</sup> COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.) 120<sup>a</sup> SEDUTA (19 dicembre 1962)

Non sono riconoscibili i periodi di prestazione antecedenti ad interruzioni dovute:

a) a volontà dell'assuntore;

b) ad altre cause, quando si tratti di interruzione continuativa superiore a tre anni tranne il caso in cui l'interruzione sia dovuta a servizio militare, prigionia, deportazione o a cause a queste assimilabili ».

Le disposizioni contenute nei suddetti commi decorrono dal 1° febbraio 1958.

È fatta salva, se più favorevole, la posizione già conseguita in base all'articolo 31 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236.

(È approvato).

#### Art. 11.

Il contributo a favore dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti statali a carico degli assuntori e degli incaricati è elevato al due per cento.

L'assistenza sanitaria da parte dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali è praticata agli incaricati di cui agli articoli 8 e 26 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, qualunque sia la durata della loro prestazione giornaliera, purchè con i medesimi risultati stipulata una convenzione di durata non inferiore a 6 mesi.

La base per la commisurazione del contributo a favore dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali dovuto dagli incaricati di cui al precedente comma è costituita dalla complessiva retribuzione imponibile del manovale di ruolo della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, in vigore dal 1° luglio 1962, per stipendio iniziale, quota di aggiunta di famiglia per moglie e due figli, con le maggiorazioni previste dall'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n. 1331, e successive modificazioni, e dall'articolo 1 della legge 22 dicembre 1960, n. 1564, dovuta per le sedi di servizio nei Comuni aventi meno di 600.000 abitanti, e rateo mensile della tredicesima mensilità.

(È approvato)

#### Art. 12.

La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1962.

Con effetto dal 1° luglio 1963 le retribuzioni previste dalla tabella allegata sono maggiorate del 10 per cento.

Le nuove retribuzioni con effetto rispettivamente dalle predette date del 1° luglio 1962 e del 1° luglio 1963 saranno considerate, ai fini degli assegni vitalizi di cui all'articolo 18 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, anche nei confronti di coloro che siano cessati dal servizio dal 1° febbraio 1958 in poi o dei loro aventi causa.

(È approvato).

#### Art. 13.

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio 1962-63 sono introdotte le seguenti variazioni:

*Entrata:*

*in aumento:*

Capitolo n. 1. — « Prodotti della rete ferroviaria e della navigazione con navi traghetto » . . L. 1.370.000.000

*Spesa:*

*in diminuzione:*

Capitolo n. 24. — « Contributo al fondo pensioni e sussidi » (regio decreto-legge 23 marzo 1924, n. 498, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473; regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2529 e regio decreto-legge 31 gennaio 1924, n. 171, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473) . . . . L. 1.850.000.000

(È approvato).

7ª COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.) 120ª SEDUTA (19 dicembre 1962)

## Art. 14.

All'onere dipendente dall'applicazione della presente legge previsto, per l'esercizio 1962-63, in lire 3.220.000.000 l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato provvederà con le disponibilità di cui al precedente articolo 13.

All'ulteriore maggiore spesa di lire 630 milioni che lo stesso provvedimento comporterà per l'esercizio finanziario 1963-64 si provvederà con i normali stanziamenti che risulteranno iscritti, per detto esercizio, nei capitoli delle « Spese per gli assuntori ».

(È approvato).

Do ora lettura dell'allegato:

## ALLEGATO

RETRIBUZIONE INIZIALE DEGLI ASSUNTORI DELL'AZIENDA AUTONOMA  
DELLE FERROVIE DELLO STATO

ASSUNTORI DI STAZIONE O DI FERMATA — Classificazione dell'impianto — Categoria	RETRIBUZIONE MENSILE (lire)		ASSUNTORI DI PASSAGGI A LIVELLO E DI VIGILANZA SEGNALI E PUNTI SPE- CIALI DELLA LINEA — Classificazione dell'impianto — Categoria	RETRIBUZIONE MENSILE (lire)	
	Assuntori titolari	Assuntori non titolari		Assuntori titolari	Assuntori non titolari
A . . . . .	63.500	59.000	A . . . . .	56.000	51.500
B . . . . .	59.000	54.500	B . . . . .	51.000	47.500
C . . . . .	54.500	50.500	C . . . . .	48.000	44.000
D . . . . .	48.000	45.500	D . . . . .	41.000	38.000

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

**Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Bucciarelli Ducci ed altri: « Provvedimenti per la tutela del carattere storico, monumentale e artistico della città di Siena e per opere di risanamento urbano » (2350) (Approvato dalla Camera dei deputati)**

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, d'iniziativa dei deputati Bucciarelli Ducci, Fanfani e Viviani Arturo: « Provvedimenti

per la tutela del carattere storico, monumentale e artistico della città di Siena e per opere di risanamento urbano », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

V A C C A R O , *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi! Pochi disegni di legge come il presente trovano una giustificazione e devono avere la nostra piena adesione, così come è avvenuto alla Camera, che lo ha approvato all'unanimità.

Siena, come Assisi, Bari, Venezia, merita una particolare attenzione, per la sua tradizione storica, culturale e artistica. Non debbo ricordare, perchè è superfluo, la potenza artistica e la tradizione culturale che vanta Siena, onde è rinomata in tutto il mondo. Salvare il patrimonio artistico e lo splendore dei monumenti di Siena — la patria di

S. Caterina e di S. Bernardino — è un dovere di tutti noi, è un dovere nazionale.

Il disegno di legge in esame si prefigge tre scopi:

a) opere la cui spesa deve essere posta a totale carico dello Stato, ossia: 1) sistemazione dei Santuari; 2) restauri al Duomo, a chiese, palazzi pubblici, monumenti, chiese delle contrade e cappelle; 3) strade di penetrazione e tangenziali, con annesso opere pubbliche;

b) opere da eseguirsi a carico del Comune, mediante contributo a carico dello Stato: 1) risanamento dei quartieri popolari; 2) illuminazione del centro storico e pavimentazione della città; 3) opere di carattere scolastico, sportivo, igienico e quelle riflettenti l'edilizia popolare;

c) spese da eseguirsi a cura di privati, con contributi a carico dello Stato: 1) opere che non rivestono carattere di pubblica utilità; 2) opere che riflettono lavori di restauro di edifici che hanno valore storico e artistico e che debbono armonizzarsi con l'insieme architettonico della città.

La spesa — molto approssimativa — è di lire 3 miliardi, ripartiti in 10 esercizi finanziari.

Il relatore è certo che le opere saranno eseguite in maniera da non turbare il carattere artistico della città di Siena, sotto la vigile e intelligente sorveglianza degli organi dello Stato, e in maniera che Siena — la bella, la dolce città toscana, cara a tutti noi — mantenga la sua originaria, artistica struttura di poesia e di misticismo, per cui tornandovi, possiamo anche noi riammirarne la bellezza ed essere soddisfatti per avervi contribuito. Ma è necessario — su questo insisto — che non vi siano rallentamenti, favoritismi atti a fuorviare la legge che sta per entrare in vigore, che, in tal caso, avrebbe effetti opposti.

Ed è con tale spirito, con questi intendimenti, che mi onoro di chiedere agli egregi componenti la Commissione di approvare il disegno di legge nel testo in cui esso ci è pervenuto dalla Camera dei deputati.

M E N C A R A G L I A . Ho chiesto di partecipare alla seduta odierna della Com-

missione lavori pubblici del Senato, per portare la voce della grandissima maggioranza dei cittadini senesi.

Ringrazio il senatore Vaccaro per la sua pregevole relazione e mi associo alla sua raccomandazione affinché siano evitati rallentamenti nell'attuazione della legge.

Non condivido invece il suo timore di possibili errori nell'attuazione delle opere pubbliche, in quanto esse sono già previste dal piano regolatore tenendo conto delle esigenze artistiche della città. Si tratta di un piano regolatore che ha superato tutte le fasi della prevista procedura, che è stato regolarmente approvato e di cui generalmente si parla bene, tanto che se n'è parlato su riviste specializzate come di piano-tipo per città dalle caratteristiche che presenta Siena. Comunque, è un augurio anche nostro quello che la vigilanza degli organi dello Stato abbia ad esplicarsi, come d'altro canto avvenuto sino ad oggi.

Vorrei piuttosto esprimere una certa sorpresa da parte dei miei concittadini per la recente accelerazione che ha subito l'iter del disegno di legge in esame, in quanto esso, approvato il giorno 5 scorso dalla Camera dei deputati, dopo sei giorni era già pervenuto alla Presidenza del Senato e dopo altri otto è stato portato in discussione e sta per essere approvato.

V A C C A R O , *relatore*. È una consuetudine del nostro illustre Presidente evadere sollecitamente gli argomenti che vengono affidati all'esame della nostra Commissione, sottoponendoci ad un duro ma redditizio lavoro.

M E N C A R A G L I A . Comunque, la vicenda di questo provvedimento comincia nel 1947, allorchè l'Amministrazione comunale di Siena, venuta a conoscenza della legge a favore di Assisi, propose alle autorità cittadine e in primo luogo all'Arcivescovo di Siena, la redazione di una proposta di legge analoga a quella di Assisi. Per motivi che non è il caso di approfondire, avemmo risposta negativa, nel senso che ci fu detto che il problema sarebbe stato oggetto di una iniziativa al di fuori del Comune. Nacque così un provvedimento che in parte ignorava tut-

ti gli elementi di giudizio che solo un'Amministrazione comunale può conoscere e che fu presentato alla Camera dei deputati all'immediata vigilia del rinnovo delle amministrazioni locali, con intenti strumentali — non lo dico per polemica — a favore di una corrente politica. Tuttavia si trattava di un testo abbastanza vicino alla legge per Assisi e quindi che teneva abbastanza conto delle esigenze del Comune e della popolazione. Vi erano infatti previsti interventi dello Stato a soluzione di problemi non solo urbanistici ma anche di sviluppo industriale, turistico. Una serie di norme opportune, insomma, che però la Camera dei deputati ha eliminato senza un motivo plausibile. La qual cosa, è chiaro, giustifica la valutazione politica di questa iniziativa. Eppure si trattava di disposizioni la cui opportunità non poteva essere nemmeno posta in dubbio, anche perchè l'Amministrazione comunale di Siena già da tempo si è mossa in tale direzione, sopportando in proprio delle spese che hanno di mira in modo particolare lo sviluppo turistico, il risanamento dei quartieri malsani, l'illuminazione del centro storico; spese che sono gravate direttamente sui cittadini senesi.

La città di Siena risente direttamente della crisi dell'agricoltura perchè la sua economia è prettamente agricola e bisognerebbe che, in suo favore, lo Stato intervenisse come ad Assisi nel senso di incrementare uno sviluppo non dico industriale ma di grosso artigianato locale.

I mezzi che finora il comune di Siena ha impiegato nello sforzo di risollevare la sua economia sono i pochi mezzi di un Comune deficitario che tale rimarrà, malgrado l'approvazione di provvedimenti come quello al nostro esame, per il difetto di tutta una legislazione sulla finanza locale che consenta ai comuni di tutta Italia di risolvere i propri problemi utilizzando in maniera opportuna i contributi e le leggi dello Stato.

In considerazione degli oneri fin qui sostenuti, Siena si trova a dover fare, per il suo bilancio futuro, previsioni piuttosto difficili; una facile previsione, invece, fu quella che da parte del nostro Gruppo politico fu fatta nel 1960 quando dicemmo ai pro-

ponenti di questo provvedimento che esso si sarebbe approvato solo oggi, cioè alla vigilia della campagna elettorale per le elezioni politiche in Italia.

Come si vede, la nostra previsione si è avverata e ne vorremmo fare un'altra a proposito dell'utilizzazione del contributo di cui trattasi riferendoci non ai fondi destinati ai monumenti, alla Cattedrale e ai Santuari cateriniani della città di Siena, ma alle opere di risanamento urbano perchè le tabelle di ammortamento degli impegni che vengono presi in base a questo provvedimento saliranno a cifre talmente alte che, in nessun modo, il comune di Siena le potrà sopportare se non interverranno altri provvedimenti che non dovranno essere leggi speciali per Siena, ma leggi per questa città e per tutte le altre che in Italia hanno bisogno di risanare le loro economie. Soltanto con un successivo aiuto, infatti, potrà essere data ai Comuni la possibilità di ammortare le cifre loro anticipate da provvedimenti del tipo di quello al nostro esame.

Desidero far presente che era nostra intenzione presentare emendamenti al testo pervenutoci dalla Camera per ripristinare in parte alcuni articoli, che in quella sede sono stati invece soppressi, nei quali si faceva riferimento all'antico piano di sviluppo degli impianti urbanistici della città; allo stato dei fatti, tuttavia, non avanziamo alcuna proposta modificatrice perchè malgrado che il testo del provvedimento non intervenga nemmeno in minima parte a risolvere i problemi del tessuto sociale ed economico di Siena e degli uomini che vi vivono, le aspettative che si sono create per questo disegno di legge sono molte.

È facile predire che tali aspettative andranno deluse ma tuttavia, poichè esistono, non vogliamo che ci si possa dire che la nostra opposizione al testo in esame abbia impedito una sua rapida approvazione.

Tutto quanto ho detto finora non l'ho detto per polemica; si deve riconoscere che, intorno a questo provvedimento, esiste effettivamente una grande polemica che ci interessa e ci deve interessare per il fatto che ogni cosa che si muove intorno a noi riguarda un po' tutti. Si tratta di una polemica

politica tra alcuni dei proponenti questo disegno di legge e l'attuale direzione locale del partito di maggioranza, e verte non su questioni relative ad una migliore formulazione del provvedimento stesso, ma su questioni di priorità nella presentazione e nella elaborazione del testo in esame.

E' chiaro che tale polemica appesantisce ed allarga sempre più la macchia nera che pesa su questo provvedimento che non possiamo approvare usando le stesse espressioni entusiaste dell'onorevole relatore Vaccaro, in quanto che esso è diventato soltanto uno strumento politico-elettoralistico di lotta all'interno di una parte politica.

Anche i giornali sono pieni di espressioni polemiche circa questo provvedimento e io non posso far altro che esprimere una profonda amarezza per il fatto che non è certo con disposizioni di questo tipo che si riuscirà a risolvere quelli che sono i reali problemi di una popolazione che vive, si può dire, tagliata fuori dal progresso economico del resto d'Italia.

Sono a conoscenza del fatto che, per la città di Bari, l'onorevole Sottosegretario ha promesso che per l'avvenire — che sarà quello che i cittadini italiani vorranno — saranno varati provvedimenti in grado di aiutare effettivamente lo sviluppo economico di questa città.

Pertanto, l'augurio, la raccomandazione, l'istanza che io rivolgo al Governo è che nel prossimo anno si faccia in modo di non respingere un provvedimento che noi predisporremo per far fronte alle reali esigenze della città e dei cittadini senesi. Si tratterà di un doveroso intervento dello Stato nei confronti di una città che per tutta una serie di problemi economici e di situazioni obiettive di sviluppo dell'economia italiana è tagliata fuori, ripeto, dal progresso economico nazionale.

Concludendo, ribadisco che la mia parte politica non intende ostacolare l'iter del provvedimento; solo mi auguro che il voto ora espresso venga accolto.

P E S S I . In verità, devo ancora una volta dire che il nostro gruppo politico ri-

mane sempre perplesso di fronte a provvedimenti speciali del tipo di quello in esame.

Un disegno di legge di questo genere trova una sua giustificazione quando viene richiesto per far fronte a calamità e imprevisti di carattere eccezionale, nel qual caso, il Parlamento ha il dovere di provvedere per riportare la situazione allo stato di normalità. Il più delle volte, infatti, si deve riconoscere che provvedimenti come quello in esame servono non a sanare situazioni difficili, ma a tamponarle solo per qualche tempo.

Non voglio tuttavia entrare nel merito della questione (anche se, in generale, devo dire che questo genere di disegni di legge si presta a soddisfare aspirazioni di determinate persone e gruppi), e affermo che non mi opporrò all'approvazione del testo in discussione, pur auspicando la rapida approvazione di un progetto organico che risolva, sul piano nazionale, i gravi problemi di tante città italiane. Non possiamo non manifestare le nostre perplessità per il fatto che, oramai da 15 anni, si continui nel nostro Paese ad adottare provvedimenti a favore di questa o quella città senza essere stati ancora capaci di studiare un organico schema d'intervento d'insieme, che consenta di soddisfare le singole esigenze secondo una visione nazionale. Anzi, noi siamo persuasi che molti problemi simili possano essere efficacemente risolti solo attraverso una strutturazione regionale del nostro Paese, affinché il Governo possa rendersi conto di tutte le esigenze e provvedervi avendo di fronte un piano organico e ponderato.

S P A S A R I , *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Ringrazio il senatore Vaccaro per la sua relazione, veramente pregevole, da lui svolta e lo rassicuro, e insieme con lui il senatore Mencaraglia, che sarà posta la massima cura e prestata la massima sorveglianza per consentire la migliore attuazione dei provvedimenti a favore di Siena. Mi rendo anch'io conto che con il presente disegno di legge non si risolvono di certo tutti i problemi riguardanti la città di Siena e quindi accolgo la raccomandazione del senatore Mencaraglia affinché sia studiato un piano più organico e completo; ed a que-

sto proposito, collegandomi a quanto sostenuto dal senatore Pessi, credo anch'io che si debba finalmente mirare ad una visione di carattere nazionale, che tenga regionalmente conto delle singole situazioni, naturalmente nei limiti del possibile.

**P R E S I D E N T E .** Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

Le opere per la salvaguardia del carattere storico, monumentale ed artistico della città di Siena e di risanamento civico, a norma della presente legge sono eseguite: a totale carico dello Stato, a carico del Comune mediante erogazione di un contributo dello Stato, a carico di privati mediante erogazione di contributo dello Stato.

*(È approvato).*

#### Art. 2.

Sono eseguiti a totale carico dello Stato i lavori relativi alle opere di consolidamento e restauro degli edifici pubblici di carattere storico, artistico e monumentale, del Duomo con edifici annessi, delle Chiese monumentali e dei Santuari cateriniani, alla costruzione di strade di penetrazione e tangenziali col nuovo centro cittadino della Lizza previste dal piano regolatore in vigore.

*(È approvato).*

#### Art. 3.

I privati proprietari degli edifici compresi nelle zone delimitate dal piano regolatore e aventi interesse storico, artistico e monumentale provvedono alla sistemazione degli edifici di loro proprietà per tutto quanto non spetti allo Stato, eseguendo i lavori la cui necessità è dichiarata dal sindaco, sentita

la commissione edilizia comunale e su parere conforme della Sovrintendenza ai monumenti di Siena.

Per tutti i lavori previsti dal presente articolo o per ogni altro lavoro di sistemazione, abbellimento, restauro eseguito da privati nel perimetro della zona sottoposta a tutela ed approvato dagli organi competenti, sarà concesso dallo Stato un contributo del quaranta per cento sull'ammontare della spesa, che potrà essere elevato al cinquanta per cento qualora i lavori siano riconosciuti di particolare delicatezza e onerosità o se il costo dei lavori stessi sia riconosciuto gravoso in rapporto al reddito dell'edificio stesso.

I contributi verranno concessi su domanda degli interessati dopo l'approvazione dei progetti da parte del sindaco ed il loro effettivo versamento è subordinato al parere del Provveditorato alle opere pubbliche dopo che i lavori siano stati eseguiti e sempre che l'opera sia conforme al piano approvato.

Qualora il proprietario non provveda, entro il termine fissato, all'esecuzione delle opere dichiarate necessarie, il sindaco vi provvede d'ufficio con la procedura dell'articolo 153 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148. In questo caso il contributo dello Stato viene corrisposto al comune.

*(È approvato).*

#### Art. 4.

Il risanamento dei quartieri cittadini è deliberato dal Consiglio comunale e il piano di risanamento, approvato dal Provveditorato alle opere pubbliche per la Toscana, sentita la Sovrintendenza ai monumenti di Siena, è eseguito dal comune sotto la diretta sorveglianza dell'Amministrazione del Ministero dei lavori pubblici.

Per la esecuzione dei lavori e le espropriazioni che si renderanno necessarie all'attuazione del piano di risanamento è concesso un contributo statale del 50 per cento sull'ammontare della spesa.

Per l'allontanamento degli abitanti dagli stabili in rifacimento o da consolidare il sindaco provvede agli sfratti in via amministrativa e con la procedura dell'articolo 153 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, provvedendo all'alloggio degli sfrattati anche mediante la costruzione di nuovi edifici nelle zone delimitate dal piano regolatore, avvalendosi per tale scopo del contributo statale previsto dal presente articolo o di contributi previsti da leggi in vigore che regolano la materia e delle norme contenute nella legge 18 aprile 1962, n. 167. Secondo i criteri fissati dal Consiglio comunale può essere corrisposta una indennità ai cittadini costretti a trasloco per i lavori in corso e che si trovano in particolare stato di bisogno.

Le assegnazioni dei nuovi quartieri ai cittadini traslocati verranno effettuate da Commissioni comunali secondo i criteri stabiliti dal Consiglio comunale.

L'approvazione del piano di risanamento da parte del Provveditorato regionale alle opere pubbliche equivale a dichiarazione di pubblica utilità e i relativi lavori sono dichiarati indifferibili ed urgenti a tutti gli effetti di legge.

(È approvato).

#### Art. 5.

Prima di procedere alle eventuali espropriazioni richieste dalla esecuzione dei piani di risanamento il comune deve farne notifica ai rispettivi proprietari, contemporaneamente invitandoli a dichiarare entro un termine fissato, se intendono essi stessi edificare o ricostruire sulle loro proprietà, secondo le norme stabilite dal piano stesso.

(È approvato).

#### Art. 6.

Entro il primo trimestre di ogni anno il Comune, con deliberazione del Consiglio comunale, propone al Provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Toscana il

piano dei lavori da eseguirsi nell'esercizio successivo.

Entro tre mesi dalla presentazione del piano annuale il Provveditorato, udita la Sovrintendenza ai monumenti di Siena, adotta le sue decisioni e le comunica al comune.

Il primo programma di lavori dovrà essere proposto dal comune entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

#### Art. 7.

Per la esecuzione delle opere comprese nelle zone soggette a risanamento, la misura dell'indennità di espropriazione dovuta ai proprietari degli immobili è determinata, per i terreni, in base alla media tra il valore venale e l'imponibile accertato al catasto, rivalutato ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1947, n. 356, e, per i fabbricati, in base alla media tra il valore venale e l'imponibile accertato a norma della legge 4 novembre 1951, n. 1219, capitalizzato ad un tasso dal 2 per cento al 7 per cento secondo le condizioni igieniche dell'edificio, lo stato di conservazione e di stabilità e tutte le altre condizioni che possono influire sul valore dell'edificio stesso.

(È approvato).

#### Art. 8.

Per la determinazione della indennità di espropriazione degli immobili compresi nei piani previsti dalla presente legge si seguirà la procedura seguente:

a) il prefetto della provincia, in seguito a richiesta del comune di Siena, dispone perchè, in contraddittorio con il Comune stesso e con gli espropriandi, venga formato lo stato di consistenza e — in base alle norme di valutazione di cui all'articolo 7, sentito l'Ufficio tecnico erariale — determina la somma che deve essere depositata alla Cassa depositi e prestiti, quale indennità di espropriazione unica e inscindibile per ogni

7<sup>a</sup> COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.) 120<sup>a</sup> SEDUTA (19 dicembre 1962)

proprietà a tacitazione di tutti i diritti. Tale provvedimento è notificato agli espropriandi nella forma delle citazioni;

b) nel decreto di determinazione della indennità il prefetto deve pure stabilire il termine entro il quale l'espropriante deve eseguire il deposito presso la Cassa depositi e prestiti della indennità stessa;

c) effettuato il deposito, l'espropriante deve richiedere al prefetto il decreto di trasferimento della proprietà e di immissione in possesso degli stabili contemplati nello stato di consistenza dei beni di cui alla lettera a) del presente articolo;

d) il decreto del prefetto deve essere trascritto a cura dell'espropriante presso l'Ufficio di conservazione dei registri immobiliari e successivamente notificato agli interessati nella forma delle citazioni;

e) nei trenta giorni successivi alla notifica suddetta gli interessati possono proporre avanti l'autorità giudiziaria competente per valore le loro opposizioni relativamente alla misura delle indennità come sopra determinate;

f) trascorsi i trenta giorni dalla notifica di cui alla lettera e) senza che sia stata prodotta opposizione, la indennità, come sopra determinata e depositata, diviene definitiva;

g) le opposizioni di cui alla lettera e) sono trattate con la procedura stabilita dall'articolo 51 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, ma per la eventuale nuova valutazione debbono applicarsi i criteri e i riferimenti stabiliti dall'articolo 7 della presente legge.

(È approvato).

#### Art. 9.

Per l'esecuzione delle opere previste dalla presente legge e la cui spesa è a carico del Comune, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al comune di Siena mutui fino all'ammontare di sei miliardi, con ammortamenti in 35 anni, al saggio vigente al momento della concessione. I mutui predefiniti saranno garantiti dallo Stato per capi-

tali e interessi e l'assunzione della garanzia sarà effettuata con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con quello dell'interno, a seguito di deliberazione del Consiglio comunale.

(È approvato).

#### Art. 10.

Il Monte dei Paschi di Siena e tutti gli altri Istituti bancari e Enti finanziari che ne hanno la facoltà sono autorizzati a concedere, anche in deroga ai limiti segnati dai loro statuti, ai proprietari che effettueranno le opere previste dalla presente legge e per le quali sia già stato autorizzato il relativo contributo da parte dello Stato, mutui corrispondenti alla somma necessaria per eseguire tutti i lavori autorizzati e sussidiati.

Gli interessati devono dare la necessaria garanzia all'Istituto mutuante mediante ipoteca sul fabbricato o su altri immobili anche di terzi, per l'aliquota non coperta dal contributo dello Stato. L'aliquota del contributo, a collaudo avvenuto, sarà versata direttamente all'Istituto mutuante. Le iscrizioni ipotecarie di cui al presente articolo sono soggette al pagamento della sola imposta fissa minima.

Per favorire l'insediamento dei negozi e delle imprese artigiane nelle zone risanate secondo le disposizioni della presente legge, saranno estesi ad essi i benefici creditizi di cui ai commi precedenti.

(È approvato).

#### Art. 11.

Per provvedere alla esecuzione dei lavori previsti dagli articoli precedenti e per effettuare le eventuali espropriazioni, è autorizzata una spesa di lire tre miliardi, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

La spesa di tre miliardi sarà ripartita in dieci esercizi finanziari, a decorrere dallo esercizio 1962-63 e in ragione di lire 300 milioni ad esercizio, così distribuiti: lire 100.000.000 per i lavori di cui all'articolo 2;



7<sup>a</sup> COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.) 120<sup>a</sup> SEDUTA (19 dicembre 1962)

lire 50.000.000 per i contributi previsti dall'articolo 3; lire 150.000.000 per i contributi di cui agli articoli 4 e 5.

Le variazioni di detto riparto degli stanziamenti possono essere autorizzate con decreto del Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministro del tesoro, su motivata proposta del Consiglio comunale.

L'erogazione dei contributi è disposta con decreto del Ministro dei lavori pubblici.

Le somme non impiegate in un esercizio possono essere utilizzate negli esercizi successivi.

All'onere di lire 300 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1962-63 si farà fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento di parte straordinaria del fondo speciale per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*E approvato*).

#### Art. 12.

La presente legge entra in vigore dopo trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

**Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Cruciani; Guidi e Anderlini; Cappugi ed altri; Togni Giulio Bruno ed altri; Mazzoni ed altri; Vedovato: « Provvidenze straordinarie a favore di zone alluvionate o terremotate negli anni 1960 e 1961 » (2360)**  
(*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Cruciani; Guidi e

Anderlini; Cappugi, La Pira, Vedovato, Caiazza e Bianchi Gerardo; Togni Giulio Bruno, Montini, Gitti, Pedini, Zugno, Belotti, Rampa, Colleoni, Scaglia, Vicentini, Bianchi Fortunato, Toros, De Marzi, Patriani, Biasutti, Sodano, Baroni, Marenghi, Borin, Lombardi Ruggero, Lombardi Giovanni, Colombo Vittorino, Martina Michele, Sabatini, Repossi, Limoni, Zambelli, Armani, Monte, De Leonardis, Chiatante, Dal Falco, Lucifredi, Lucchesi, Canestrari, Romanato, Bolla, Bartole, Schiavon, Ripamonti, Barbi, Cibotto, Di Giannantonio, Sodano e Bologna; Mazzoni, Targetti, Barbieri, Pieraccini, Cerretti Giulio, Codignola, Dami, Paolicchi, Becastrini, Raffaelli, Ferri, Menchinelli, Vestri Seroni; e Vedovato: « Provvidenze straordinarie a favore di zone alluvionate o terremotate negli anni 1960 e 1961 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

GARLATO, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi! Nei primi giorni dell'ottobre scorso noi abbiamo esaminato, e l'Assemblea ha successivamente approvato, il disegno di legge n. 2198, che prevedeva « Provvedimenti per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962 » con lo stanziamento di 20 miliardi destinati ad aiuti ai privati per la riparazione o ricostruzione di case d'abitazione e ai contributi agli enti locali per la riparazione o la ricostruzione di edifici pubblici o di uso pubblico; il provvedimento contemplava inoltre agevolazioni in materia tributaria. In quella occasione, come gli onorevoli colleghi ricorderanno, il senatore Fenoaltea propose di estendere i benefici di tale disegno di legge anche ai comuni della provincia di Rieti, danneggiati dal terremoto del 1961. Non si ritenne di poter accedere a tale proposta, sia perchè sarebbero sorti problemi finanziari per il momento insuperabili, sia per il fatto che un principio di giustizia avrebbe imposto di prendere in considerazione anche altre zone colpite in precedenza da terremoti o da altre calamità naturali. In proposito, va ricordato che giacevano alla Camera dei deputati ben sei proposte di legge riguardanti le zone alluvionate della Valcamonica e quelle colpite dai

7<sup>a</sup> COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.) 120<sup>a</sup> SEDUTA (19 dicembre 1962)

terremoti del Mugello e della zona di Terni, Perugia e Rieti.

Durante la discussione in Aula, l'onorevole ministro Sullo assicurò che avrebbe tenuto conto delle richieste del senatore Fenoaltea e di altri, per prospettarle al Consiglio dei ministri e farne oggetto di altri provvedimenti legislativi. Nel frattempo, alla Camera dei deputati vennero poste in discussione le sei proposte di legge cui ho accennato: ne uscì un testo unificato, nel quale furono incluse anche le zone colpite dalle alluvioni del 1960 in provincia di Rovigo e quelle colpite dalle alluvioni del 1960 e 1961 nei Comuni rivieraschi del lago di Garda. Questo testo unificato, approvato dall'altro ramo del Parlamento il 5 dicembre scorso, si trova ora al nostro esame. Esso è composto di 5 articoli ed è stilato sulla falsariga dei numerosi altri provvedimenti che il Parlamento ha emanato in passato per la carenza, più volte lamentata, di una legge organica in materia. Ricordo a questo proposito che alla fine dello scorso mese di ottobre la nostra Commissione esaminò, in sede consultiva, il disegno di legge n. 2098, riguardante il soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da eccezionali calamità non fronteggiabili con i mezzi ordinari (protezione civile) ed espresse in merito un parere, che io ebbi l'onore di estendere, nel quale si prospettava la necessità di conservare gli attuali poteri del Ministero dei lavori pubblici per tutto ciò che non sia opera di mera assistenza alle popolazioni sinistrate.

Tale disegno di legge, che avrebbe potuto costituire un notevole passo avanti verso una adeguata disciplina dei soccorsi e dell'assistenza alle popolazioni colpite da gravi calamità naturali, è tuttora all'esame della 1<sup>a</sup> Commissione. Le difficoltà sorte in corso di esame, anche in conseguenza delle osservazioni avanzate col nostro parere, hanno indotto a costituire un comitato ristretto per lo studio approfondito del problema: mi consta che tale comitato non ha ancora iniziato il suo lavoro; ed è da presumere, non senza rammarico, che non si possa pervenire all'approvazione del provvedimento da parte dei due rami del Parlamento entro la presente, moribonda, legislatura.

Ciò premesso, passiamo ad esaminare brevemente i singoli articoli del presente disegno di legge. L'articolo 1 autorizza il Ministero dei lavori pubblici a provvedere, in conformità della legge 9 aprile 1955, n. 279, in relazione alle calamità naturali delle seguenti zone: *a)* provincie di Brescia e Bergamo, alluvioni del fiume Oglio del 1960, stanziamento lire 1.800 milioni; *b)* provincie di Terni, Perugia e Rieti, alluvioni del 1960 e terremoti del 1960 e 1961; stanziamento lire 350 milioni; *c)* provincia di Firenze, terremoto del 1960, stanziamento lire 350 milioni; *d)* provincia di Rovigo, alluvioni del 1960, stanziamento lire 150 milioni; *e)* comuni rivieraschi del lago di Garda, alluvioni degli anni 1960 e 1961, stanziamento lire 200 milioni. In totale lire 2.850 milioni.

L'articolo 2 detta le norme per la presentazione delle domande di concessione dei contributi, attribuisce ai provveditorati alle opere pubbliche competenti per territorio la gestione dei lavori e la concessione dei contributi, ammettendo ai benefici della legge anche coloro che abbiano già eseguito i lavori di riparazione o di ricostruzione, con la consueta condizione che ne sia stato tempestivamente edotto il competente Ufficio del Genio civile e questo abbia proceduto all'accertamento del danno.

L'articolo 3 contempla un provvedimento a favore della sola zona alluvionata della Valcamonica e riguarda l'intervento del Ministero dell'interno per indennizzi ai sinistrati bisognosi, i quali abbiano subito perdite o danni di masserizie o suppellettili o scorte alimentari o allevamenti zootecnici domestici. All'uopo è autorizzata una ulteriore spesa di lire 100 milioni.

Questa disposizione è stata inserita dopo animata discussione ed è il frutto di un compromesso tra il Governo, che ha messo a disposizione la somma di 100 milioni, ed i vari presentatori delle proposte di legge i quali, data l'eseguità dei fondi disponibili, hanno convenuto di lasciarli tutti a disposizione della Valcamonica dove, in effetti, si ebbe la maggior copia di danni ai beni dei sinistrati.

Infine, l'articolo 5 provvede alla copertura della spesa complessiva di lire 2.950 milioni indicandola nelle entrate conseguenti all'unificazione dei fogli di carta bollata di cui alla legge 18 ottobre 1962, n. 1550, e ripartendola in tre esercizi come segue:

nell'esercizio 1962-63 per lire 150 milioni;

nell'esercizio 1963-64 per lire 2.000 milioni;

nell'esercizio 1964-65 per lire 800 milioni:

La somma di lire 150 milioni prevista per l'esercizio 1962-63 sarà stanziata per lire 50 milioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per lire 100 milioni in quello del Ministero dell'interno per l'applicazione della norma di cui all'articolo 3.

Aggiungo che i competenti uffici del Ministero dei lavori pubblici, da me interpellati, mi hanno assicurato che le somme stanziate corrispondono presso a poco alla valutazione dei danni fatta dagli organi ministeriali. La nostra Commissione finanze e tesoro, da parte sua, ha espresso parere favorevole all'approvazione del disegno di legge.

Pertanto, confido che anche la 7<sup>a</sup> Commissione vorrà approvarlo.

**B E R G A M A S C O .** Ringrazio la Commissione per la cortese ospitalità, che mi permette di esporre la situazione in cui si sono venuti a trovare alcuni Comuni del basso Mincio in seguito alle stesse alluvioni dalle quali furono colpiti i comuni rivieraschi del lago di Garda, considerati in questo disegno di legge, nell'inverno 1960-61.

Queste inondazioni non sono da imputarsi soltanto a calamità naturali, ma sono una conseguenza diretta di quelle opere di regolamento idrico delle acque del lago di Garda — ora in corso di completamento — che hanno reso necessario convogliare nel Mincio una massa d'acqua superiore a quella normale.

I danni che nel 1960-61 si verificarono nella zona del basso Mincio furono fatti pre-

senti anche alla Camera e, a quell'epoca, il Ministro dell'agricoltura — rispondendo ad una interrogazione — disse che non si poteva invocare per essi la legge 21 luglio 1960 in quanto questa si riferiva a calamità verificatesi in precedenza e che, pertanto, si sarebbe dovuto ricorrere ad una nuova disposizione di legge.

L'occasione propizia è sembrata quella della discussione del presente disegno di legge: pertanto propongo di inserire nella lettera e) del suo articolo 1, accanto ai comuni rivieraschi dal lago di Garda, anche quelli del basso Mincio.

Il ministro Trabucchi, con il quale poco fa ho parlato in via non ufficiale, mi ha detto che trovava giusta la mia richiesta, la quale, tuttavia, porterebbe ad aumentare di circa 50 milioni i fondi già stanziati.

In verità, devo dire che la somma complessiva prevista per far fronte a questo provvedimento mi sembra inadeguata, e questa impressione l'hanno soprattutto gli interessati; tuttavia ritengo che anche la mia proposta sia da prendere in considerazione in quanto si tratta di danni che, alla pari degli altri, meritano di essere risarciti.

**B U I Z Z A .** Mi riterisco a quanto detto dall'onorevole relatore il quale ci ha ricordato che il provvedimento in esame deriva da ben sei disegni di legge.

A mia volta, vorrei ricordare che, per i danni verificatesi in seguito alle alluvioni in Val Camonica, io avevo presentato al Senato un provvedimento, n. 1405, nel quale erano enunciati gli importi di tutti i danni verificatesi alle strade statali, alla ferrovia in concessione dalla Società nazionale filotranviaria e alle strade provinciali, danni che assommavano a lire 14 miliardi e che sono stati in parte indennizzati mediante le disposizioni della legge per Salerno.

Per quanto si riferisce ai danni lamentati dal senatore Bergamasco, ho l'impressione che essi, più che alle alluvioni, siano da imputarsi al sistema di opere attraverso le quali l'acqua dell'Adige si riversa nel lago di Garda.

SACCHETTI. Noi siamo favorevoli all'approvazione del disegno di legge in esame, non fosse altro che in omaggio alla nuova e ampia unità politica che risulta dall'elenco dei suoi firmatari! Ritengo che aver riunito tante proposte di legge sia stata un'opera saggia e proficua; tuttavia avrei desiderato che nella medesima occasione si fosse tenuto conto, da parte del Governo, anche delle altre sollecitazioni che gli erano pervenute in occasione di alluvioni del 1960 e 1961.

Si è detto che non siamo ancora in grado di definire una legge organica e che pertanto dobbiamo accontentarci di provvedimenti parziali: è una obiezione che oramai da troppo tempo ci sentiamo muovere, e che finisce per colpire coloro i quali non hanno assunto l'iniziativa di proporre disegni di legge particolari. Capisco benissimo i sentimenti che animano il senatore Bergamasco; anch'io però dovrei avanzare delle istanze simili a favore delle zone rivierasche del Secchia e dell'Enza, ove, pure nel 1960, si verificarono alluvioni e per le quali non sono state sinora adottate provvidenze, a causa di mancanza di strumenti legislativi, malgrado siano stati più volte promessi efficaci interventi. È evidente che se introduciamo nel provvedimento in discussione l'emendamento proposto dal senatore Bergamasco occorre adoperare lo stesso metro per i casi da me citati e per altri che doversero essere segnalati dagli onorevoli colleghi. Benchè, è il caso di ricordarlo, i danni provocati nelle zone del Secchia e dell'Enza ammontano, solo in opere pubbliche non ancora del tutto ricostruite, a circa un miliardo di lire. Ad un certo punto, per quanto concerne il movimento franoso, ci fu un intervento governativo con la famosa legge quadro del Ministero dell'agricoltura, ma esso non ha dato fino ad oggi alcun risultato efficace perchè l'alluvione ha inghiottito intere borgate e il Ministero si dichiara disposto a intervenire solo se le ricostruzioni avvengono nei luoghi ove sorgevano prima le opere: cosa evidentemente impossibile nei casi da me citati. In tali zone pertanto abbiamo ancora tanti e tanti cittadini che lamentano le disastrose conseguenze di quelle

alluvioni, per i quali nulla si è ritenuto di fare, e dei quali bisognerebbe tener conto.

Ciò promesso, è evidente che nella situazione in cui ci troviamo non possiamo far altro che limitarci a dare il nostro assenso al disegno di legge in esame, raccomandando al Governo di studiare e attuare una efficace soluzione per tutti i problemi segnalati nell'ambito di leggi organiche, senza ricorrere a provvedimenti parziali che nulla risolvono.

DEUNTERRICHTER. Condivido pienamente quanto detto dal senatore Sacchetti e sostengo che provvedimenti come quelli del tipo al nostro esame dovrebbero essere impostati nel senso di stabilire, per ogni periodo di tempo considerato, la percentuale dell'indennizzo per danni causati dai terremoti, dalle alluvioni e via dicendo.

Altra questione che va sottolineata è che noi ci commuoviamo solo di fronte alle calamità che investono zone di notevole estensione, mentre non ci preoccupiamo affatto di un'alluvione, di una frana che avviene in una zona circoscritta e che danneggia, magari, un solo cittadino: esso non riceverà alcuna provvidenza dallo Stato per rimediare alla calamità che gli è capitata.

ZANE. Desidero ringraziare la Commissione perchè mi dà la possibilità di prendere la parola; e dirò subito che concordo pienamente con le dichiarazioni fatte dal senatore Sacchetti e da altri per invocare un provvedimento « quadro » che permetta di affrontare in maniera soddisfacente il problema dei benefici e dei contributi a favore delle popolazioni colpite.

In sede di discussione dinanzi al Senato, l'allora Ministro dei lavori pubblici Zaccagnini, ebbe a dare assicurazioni circa la presentazione di una legge « quadro » regolante tutta la materia di cui trattasi; e ora sono qui a sollecitare il Governo perchè prenda seriamente in considerazione il problema.

Raccomando pertanto alla Commissione l'approvazione di questo provvedimento, anche se sussistono, da parte nostra, motivi di perplessità per il fatto che non vediamo accolte per intero, anzi vediamo accolte in

minima parte, le istanze inserite nel disegno di legge n. 1405, che attualmente è all'esame della Commissione finanze e tesoro.

Da parte del senatore Bergamasco si è fatto esplicito riferimento alla situazione determinatasi in alcuni Comuni del basso Mincio in conseguenza delle alluvioni, ma il senatore Buizza ha messo in evidenza come questa sia una situazione del tutto particolare in quanto determinata da una certa manovra effettuata dalla mano dell'uomo e non da un evento di carattere eccezionale quale può essere quello rappresentato da un'alluvione o un terremoto. Si potrebbe addirittura configurare l'avvio di un'azione sotto l'aspetto legale. Tuttavia, io penso che in questo momento ci si dovrebbe astenere dal perorare cause particolari che non hanno possibilità di essere accolte per le ristrettezze finanziarie e prendere piuttosto atto della buona volontà manifestata dal Governo e dall'altro ramo del Parlamento e approvare il disegno di legge in esame.

C E M M I . Rappresento una zona che, percentualmente, è stata colpita in misura notevolmente superiore a quelle denunciate dagli onorevoli colleghi; perciò anch'io potrei avanzare delle istanze e assai fondate, perchè ritengo che per una popolazione di 80 mila persone un danno di 15 miliardi non sia cosa trascurabile. Tuttavia, associandomi a quanto sostenuto da molti colleghi, sono del parere che sia utile approvare in questo momento il disegno di legge in discussione e auspicare un provvedimento organico e generale che risolva una volta per sempre tutti gli altri problemi presenti e futuri in materia di calamità naturali.

G A R L A T O , *relatore*. Debbo riconoscere che tutte le osservazioni e le istanze avanzate sono oltre modo fondate; tuttavia debbo sottolineare la carenza alla quale già mi sono riferito e che ci costringe di fatto a ricorrere periodicamente a questi mezzucci legislativi in rapporto alle disponibilità del momento e ai bisogni più urgenti. Comunque, in sostanza, mi sembra, che ci sia un orientamento concorde verso l'approvazione, per il momento, del disegno di legge

in esame, rinviando a miglior occasione la soluzione degli altri problemi, possibilmente in un quadro generale. Pertanto, invito il senatore Bergamasco a ritirare il suo emendamento e la Commissione a voler approvare il provvedimento su cui stiamo discutendo.

S P A S A R I , *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Mi rendo conto, così come il relatore, della giustezza delle osservazioni fatte. Purtroppo siamo di fronte a una spietata alternativa: o approvare il presente disegno di legge nel testo trasmessoci dalla Camera dei deputati, tenendo soprattutto conto della gravità di alcuni danni verificatisi in determinate zone, oppure allargare le provvidenze a tutti i casi segnalati, provocando automaticamente un grosso problema di copertura, probabilmente senza soluzione, almeno immediata. Penso sia il caso di dare attuazione al provvedimento in esame. Mi impegno a far presente al Ministro la raccomandazione che si arrivi quanto prima ad un provvedimento legislativo generale, che tenga conto di tutte le esigenze manifestate.

Per quanto concerne la proposta del senatore Bergamasco, a parte che l'aspetto segnalato può forse non rientrare nello spirito del disegno di legge in discussione, faccio presente che essa determinerebbe un problema di copertura e comunque obbligherebbe a prendere in considerazione anche altre proposte.

I N D E L L I . C'è anche la Campania, per esempio.

P R E S I D E N T E . Desidero prendere lo spunto dalla discussione in corso per sottoporre alla considerazione della Commissione la necessità di sottolineare ancora una volta l'inconveniente di far richiamo, nei vari strumenti legislativi, a leggi precedenti senza specificare il contenuto delle norme chiamate in causa. Ciò porta come conseguenza che i cittadini non sono mai in grado di rendersi conto del valore effettivo delle nuove leggi e di adeguarsi alle loro disposizioni con chiarezza e rapidità. Proprio la

7<sup>a</sup> COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.) 120<sup>a</sup> SEDUTA (19 dicembre 1962)

nostra Commissione ebbe ad approvare, in passato, un ordine del giorno da me proposto, nel quale l'inconveniente veniva segnalato e se ne chiedeva l'eliminazione. Ritengo sia il caso di ripetere l'istanza, con il seguente ordine del giorno:

« La 7<sup>a</sup> Commissione del Senato, prendendo occasione dall'esame del disegno di legge n. 2360 d'iniziativa parlamentare, rivolge al Governo la raccomandazione di evitare che nella compilazione dei disegni di legge si faccia richiamo puro e semplice a disposizioni di leggi anteriori, ma di specificare le provvidenze e le norme che si intendono stabilire, allo scopo di renderne più chiara e agevole la conoscenza e la portata ».

VACCARO. Aderisco con entusiasmo alla proposta dell'onorevole Presidente.

GARLATO, *relatore*. Anch'io sono favorevole all'ordine del giorno e prendo l'occasione per ricordare di aver proposto a suo tempo analogo invito o comunque di aver sollevato la questione, che concerne uno dei difetti fondamentali della legislazione di questo dopoguerra.

SPASARI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Accetto senz'altro l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Lo metto in votazione.

(È approvato).

BERGAMASCO. Dopo le dichiarazioni del Governo, ritiro l'emendamento da me proposto e presento il seguente ordine del giorno, firmato anche dal collega Sacchetti:

« La 7<sup>a</sup> Commissione del Senato, in occasione dell'esame del disegno di legge n. 2360, avente per oggetto provvidenze straordinarie a favore di zone alluvionate o terremotate negli anni 1960 e 1961, invita il Governo a predisporre un disegno di legge per l'indennizzo dei danni alluvionali verificatisi negli anni suddetti nei Comuni del basso Mincio e nei Comuni rivieraschi dei fiumi Enza e Secchia ».

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti questo ordine del giorno.

(È approvato).

Non facendosi altre osservazioni, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 1, lettere d), e), f), g), h), 2, 5, 10 e 14 della legge 9 aprile 1955, n. 279, in relazione alle calamità naturali di cui alle lettere seguenti e nei limiti di stanziamento a fianco di ciascuna indicati:

a) alluvioni verificatesi nel bacino imbrifero del fiume Oglio e affluenti durante il secondo semestre del 1960, nelle province di Brescia e Bergamo, per la somma di lire 1.800 milioni;

b) alluvioni verificatesi nella provincia di Terni nel 1960 e terremoti verificatisi nelle province di Terni, Perugia e Rieti nel 1960 e nel 1961, per la somma di lire 350 milioni;

c) terremoti verificatisi nel secondo semestre 1960 nella provincia di Firenze, per la somma di lire 350 milioni;

d) alluvioni verificatesi nel secondo semestre del 1960 nella provincia di Rovigo, per la somma di lire 150 milioni;

e) alluvioni verificatesi negli anni 1960 e 1961 nei Comuni rivieraschi del lago di Garda, per la somma di lire 200 milioni.

(È approvato).

#### Art. 2.

Le domande per la concessione dei contributi di cui all'articolo precedente debbono essere presentate, in carta libera, ai competenti uffici del Genio civile, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge.

Al Provveditorato regionale alle opere pubbliche competente per territorio sono attribuite la gestione dei lavori e la concessione dei contributi previsti dal precedente articolo.

I contributi, di cui all'articolo 1, possono essere concessi, previo accertamento tecnico contabile, anche se i lavori sono stati eseguiti anteriormente alla entrata in vigore della presente legge, purchè gli interessati, prima dell'inizio dei lavori, ne abbiano data comunicazione al competente ufficio del Genio civile o questo abbia proceduto all'accertamento del danno.

(È approvato).

#### Art. 3.

Nei territori delle zone danneggiate di cui all'articolo 1, lettera a), sono applicabili le disposizioni contenute nell'articolo 21 della legge 27 dicembre 1953, n. 938.

(È approvato).

#### Art. 4.

Per attuare le provvidenze e gli interventi di cui all'articolo 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.850 milioni da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per lire 50 milioni nell'esercizio 1962-63, per lire 2 miliardi nell'esercizio 1963-64 e per lire 800 milioni nell'esercizio 1964-65.

Per gli interventi di cui all'articolo 3 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1962-63, da utilizzarsi nelle province di Brescia e Bergamo.

(È approvato).

#### Art. 5.

All'onere previsto dalla presente legge si provvede con le entrate conseguenti alla unificazione dei tagli di carta bollata di cui alla legge 18 ottobre 1962, n. 1550, per lire 150 milioni nell'esercizio 1962-63, per lire 2

miliardi nell'esercizio 1963-64 e per lire 800 milioni nell'esercizio 1964-65.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

**Discussione e approvazione del disegno di legge: « Riapertura dei termini per la presentazione delle domande ai sensi della legge 21 luglio 1959, n. 590, recante provvidenze a favore della pesca dell'alto Adriatico » (2310) (Approvato dalla Camera dei deputati)**

**P R E S I D E N T E .** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riapertura dei termini per la presentazione delle domande, ai sensi della legge 21 luglio 1959, n. 590, recante provvidenze a favore della pesca dell'alto Adriatico », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

#### *Articolo unico.*

Il termine, indicato dall'articolo 4 della legge 21 luglio 1959, n. 590, per la presentazione delle domande di ammissione ai benefici di cui alla legge stessa, è riaperto sino a 90 giorni a partire dall'entrata in vigore della presente legge.

**V A C C A R O , relatore.** Onorevoli senatori, il disegno di legge al nostro esame è di una semplicità eccezionale e richiederà una brevissima esposizione.

Con la legge 21 luglio 1959, n. 590, venne autorizzato a carico del Ministero della marina mercantile, per l'esercizio finanziario 1959-60, lo stanziamento di lire 500.000.000 allo scopo di provvedere alla concessione di contributi, nella misura non superiore al 40 per cento della spesa documentata, per la

7<sup>a</sup> COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.) 120<sup>a</sup> SEDUTA (19 dicembre 1962)

trasformazione ed il miglioramento di attrezzature da pesca e di bordo, da eseguirsi da imprese che esercitano la pesca direttamente con natanti di loro proprietà, iscritti nelle matricole e nei registri degli uffici marittimi dell'Alto Adriatico a nord di Cosenatico (esclusa tale località).

Con l'articolo 4 della citata legge n. 590 fu fissato in 90 giorni il termine per la presentazione delle domande per l'ammissione ai benefici.

Data la brevità di tale termine e malgrado l'interessamento espletato dal Ministero della marina mercantile e dalle Autorità marittime locali, molti pescatori restarono esclusi dai benefici, sia per ignoranza della prescrizione di legge e sia per difficoltà incontrate nel procurarsi in tempo utile i necessari documenti.

Pertanto, si è predisposto il presente provvedimento con il quale si riapre il termine per la presentazione delle domande e si stabilisce in 90 giorni, dalla data di entrata in vigore della nuova legge, il tempo utile per

la presentazione delle domande di ammissione ai benefici della legge n. 590.

S P A S A R I , *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Per incarico del Sottosegretario di Stato per la marina mercantile onorevole Dominedò, momentaneamente assente, dichiaro che il Governo è favorevole all'accoglimento di questo provvedimento di legge.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge, composto di un articolo unico, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

*La seduta termina alle ore 13,20.*

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari